SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140° — Numero 64

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 18 marzo 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 12 marzo 1999, n. **63.**

Misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni volte ad incentivare la ripresa degli investimenti ed a favorire lo sviluppo di iniziative produttive, nonché a rifinanziare il Fondo per l'occupazione, al fine di consentire l'immediata attivazione di interventi nel settore dell'occupazione e della formazione continua;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'immediato avvio delle procedure per l'affidamento in concessione dei lavori relativi a rilevanti tratte autostradali, al fine di conseguire benefici in termini di rilancio dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle finanze, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Incentivi per i nuovi investimenti delle imprese

1. Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo, il reddito complessivo netto dichiarato dalle società e dagli enti commerciali indicati nell'articolo 87, comma 1, lettere *a), b)* e *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 19 per cento per la parte corrispondente al minore tra l'ammontare degli investimenti in beni strumentali nuovi di cui agli articoli 67 e 68 del citato testo unico, anche mediante contratti di locazione finanziaria, effettuati negli stessi periodi e quello dei conferimenti in denaro, nonché degli accantonamenti di utili a riserva eseguiti nei periodi medesimi. Per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, le disposizioni del presente comma si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

2. Agli effetti del comma 1:

a) gli investimenti devono riguardare beni destinati a strutture situate nel territorio dello Stato e rilevano, in ciascun periodo d'imposta, per la parte eccedente le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti dedotti. Sono esclusi in ogni caso gli investimenti, le cessioni, le dismissioni e gli ammortamenti relativi ai beni di cui all'articolo 121-*bis*, comma 1, lettera *a)*, numero 1), del citato testo unico n. 917 del 1986, tranne quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa o adibiti ad uso pubblico, e quelli relativi ai beni immobili diversi dagli impianti;

b) i conferimenti in denaro e gli utili accantonati a riserva vanno computati, in ciascun periodo d'imposta, secondo i criteri previsti dall'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, e rilevano per la parte eccedente i decrementi di cui al citato comma 5 verificatisi nel medesimo periodo; per le società e gli enti commerciali di cui al citato articolo 87, comma 1, lettera *d)*, del testo unico n. 917 del 1986, si assumono gli incrementi del fondo di dotazione delle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.

3. Ai fini della determinazione dell'aliquota media di cui agli articoli 1, comma 3, e 6, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, non si tiene conto del reddito assoggettato alla disciplina del presente articolo e della relativa imposta. Detto reddito rileva, tuttavia, agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1) del predetto comma; a tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota pari al 48,65 per cento di detto reddito.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 sono applicabili, anche ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al reddito d'impresa dichiarato dagli imprenditori individuali e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria. Se i predetti soggetti sono in regime di contabilità semplificata, le disposizioni stesse si applicano con riferimento esclusivamente all'ammontare degli investimenti indicati nei predetti commi 1 e 2, a condizione che i ricavi dichiarati siano non inferiori a quelli derivanti dall'applicazione dei parametri di cui all'articolo 3, comma 184, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, o degli studi di settore di cui all'articolo 62-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, se approvati per il settore di appartenenza.

5. Per i periodi d'imposta di cui al comma 1, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche è calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97, e successive modificazioni, assumendo, come imposta del periodo precedente e come imposta del periodo per il quale è dovuto l'acconto, quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni dei commi da 1 a 4.

6. All'onere derivante dalle misure agevolative di cui ai commi da 1 a 5, valutato complessivamente in 2.000 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede per una quota parte pari alla metà mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze. La copertura dei rimanenti 1.000 miliardi di lire nell'anno 2000 e 1.000 miliardi di lire nell'anno 2001 è rimessa alla legge finanziaria per il triennio 2000-2002, ai sensi dell'articolo 11, commi 3, lettera *a)*, e 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni; in assenza di tale previsione nell'indicata legge finanziaria, l'aliquota di cui al comma 1 è rideterminata nella misura del 28 per cento.

Art. 2.

Integrazione del Fondo per l'occupazione e interventi in materia di formazione continua

1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è incrementato di lire 670 miliardi per l'anno 1999, di lire 290 miliardi per l'anno 2000 e di lire 210 miliardi a decorrere dall'anno 2001. Nell'ambito delle disponibilità del predetto Fondo, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, agli interventi di cui all'articolo 9-*septies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

2. In attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera *d)*, della legge 24 giugno 1997, n. 196, è stabilita, a decorrere dall'anno 1999, in lire 200 miliardi la quota di gettito dei contributi di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, destinata agli interventi di cui al medesimo articolo 17, comma 1, lettera *d)*. Conseguentemente, per assicurare la continuità degli interventi di cui all'articolo 9 del citato decreto-legge n. 148 del 1993, è autorizzata la spesa di lire 200 miliardi a decorrere dall'anno 1999.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a lire 870 miliardi per l'anno 1999, a lire 490 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 410 miliardi a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999 - 2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 3.

Affidamento in concessione di costruzione e gestione delle autostrade Salerno-Reggio Calabria e Pedemontana veneta.

1. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il progetto sicurezza del Ministero dell'interno.

2. Al fine di valutare la sostenibilità economica e finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale Pedemontana veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, così come definita dall'accordo quadro del 1° agosto 1997 tra Governo e regione Veneto, ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con priorità relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e Spresiano, il Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel bando di gara.

3. Per le opere di cui ai commi 1 e 2, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali per le quali non sia già stato affidato, ovvero sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'incarico di progettazione esecutiva.

4. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite le regioni interessate relativamente alla tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, valuta la sostenibilità economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione delle due autostrade, e, qualora la valutazione sia positiva, impartisce le disposizioni necessarie affinché l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni successivi, le gare per l'affidamento delle concessioni di costruzione e gestione delle due opere, stabilendo requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nei bandi di gara è altresì specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante

dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

BASSOLINO, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

MICHELI, *Ministro dei lavori pubblici*

CIAMPI, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0114

DECRETO-LEGGE 17 marzo 1999, n. **64.**

Disciplina transitoria per i termini di deposito della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 1998, 302, e, in particolare, l'articolo 1 che, nel riformulare l'articolo 567 del codice di procedura civile, ha introdotto l'obbligo del deposito della documentazione necessaria alla vendita, nel termine di sessanta giorni, a pena di estinzione della procedura esecutiva;

Visto l'articolo 13-*bis* della citata legge n. 302 del 1998, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, cha ha introdotto una disciplina transitoria relativamente ai procedimenti per i quali l'istanza di vendita risultava proposta anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge;

Considerato che i termini stabiliti dalle citate disposizioni si sono rilevati inadeguati, in relazione alle obiettive difficoltà dell'acquisizione della documentazione presso gli uffici competenti, e che, per effetto di tali difficoltà, si profila il diffuso pericolo che molte procedure esecutive siano dichiarate estinte con la relativa cancellazione della trascrizione del pignoramento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni dirette alla proroga dei termini sopraindicati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 13-*bis* della legge 3 agosto 1998, n. 302, aggiunto dall'articolo 4 del decreto-legge 21 settembre 1998, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1998, n. 399, è sostituito dal seguente:

«Art. 13-*bis (Norma transitoria).* — 1. Il termine per l'allegazione della documentazione prescritta dal secondo comma dell'articolo 567 del codice di procedura civile, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, ha le seguenti scadenze:

a) 21 dicembre 1999, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1995;

b) 21 aprile 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1997;

c) 21 luglio 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1998;

d) 21 ottobre 2000, quando l'istanza di vendita risulta depositata entro il 31 dicembre 1999.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1999

SCÀLFARO

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DILIBERTO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 marzo 1999.

Scioglimento del consiglio comunale di Cervino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nella consultazione elettorale del 17 novembre 1996 sono stati eletti il consiglio comunale di Cervino (Caserta) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Piscitelli;

Considerato che, con sentenza pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere, confermata dalla Corte di appello di Salerno con decisione del 25 novembre 1998, il predetto amministratore è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 21, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) è sciolto.

Dato a Roma, addì 2 marzo 1999

SCÀLFARO

RUSSO JERVOLINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Cervino (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 17 novembre 1996, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Piscitelli.

Il citato amministratore, con sentenza pronunciata dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere l'11 settembre 1998, confermata dalla corte di appello di Salerno con decisione del 25 novembre 1998, è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco per l'accertata incompatibilità di cui all'art. 3, comma 1, n. 4), della legge 23 aprile 1981, n. 154.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 20, comma 1, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, e del successivo art. 21, che ha sostituito l'art. 39, comma 1, lettera *b),* n. 1), della legge 8 giugno 1990, n. 142, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cervino (Caserta).

Roma, 25 febbraio 1999

Il Ministro dell'interno: RUSSO JERVOLINO

99A1938

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 dicembre 1998.

Ripartizione, ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, del residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie per l'anno 1998.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 23 agosto 1998, n. 400;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 ottobre 1998, con il quale è stato conferito al Ministro Livia Turco l'incarico di Ministro per la solidarietà sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 novembre 1998, concernente delega di funzioni al Ministro per la solidarietà sociale;

Visto l'art. 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 «Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» d'ora in avanti denominato testo unico, che istituisce il Fondo nazionale per le politiche migratorie;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 18 maggio 1998, n. 135974, registrato alla Corte dei conti in data 3 agosto 1998, registro n. 4, foglio n. 149, con il quale è stata disposta la variazione in aumento per l'importo di L. 70.500.000.000, in termini di competenza e cassa, sul capitolo 2964 «Fondo nazionale per le politiche migratorie» iscritto nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - tabella 2-12 Famiglia e solidarietà sociale - U.P.B.12.1.2.8 per l'anno finanziario 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, recante approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998, n. 40;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Ministro dell'interno, datato 28 settembre 1998, registrato alla Corte dei conti in data 3 novembre 1998, registro n. 3, foglio n. 67, col quale si è provveduto a programmare la ripartizione dell'80% del Fondo nazionale delle politiche migratorie;

Considerato che la ripartizione del Fondo per le politiche migratorie costituisce un atto di programmazione generale indispensabile affinché lo Stato, le regioni, le province e i comuni possano adottare nelle materie di propria competenza, programmi annuali o pluriennali relativi a proprie iniziative e attività concernenti l'immigrazione;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere alla ripartizione del residuo stanziamento disponibile sul Fondo per le politiche migratorie;

Vista la nota del Ministero dell'interno - Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali - Serv. III, n. 27-25/A-2 del 2 ottobre 1998, con la quale è stato trasmesso al Consiglio di Stato per il prescritto parere lo schema di regolamento di attuazione del suddetto testo unico;

Vista la nota n. 208/98 del 16 ottobre 1998, con la quale il segretario generale del Consiglio di Stato ha comunicato il parere espresso nell'adunanza del 12 ottobre 1998 dalla sezione consultiva per gli atti normativi circa la necessità di acquisire il preventivo parere della conferenza Stato regioni;

Considerato che col suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998, come previsto al punto 4 della parte terza - politiche di integrazione, del predetto documento programmatico, l'80% dei finanziamenti ripartiti, pari a lire 45.120 milioni, sono stati destinati alle regioni e il 20%, pari a lire 11.280 milioni, sono stati destinati a interventi di carattere statale;

Considerato che anche nella ripartizione del residuo 20% vengono utilizzate le stesse percentuali, per cui agli interventi di carattere regionale possono essere assegnati finanziamenti per ulteriori 11.280 milioni e per interventi di carattere statale possono essere assegnati finanziamenti per ulteriori 2.820 milioni;

Considerato che non si sono verificate le condizioni per utilizzare i 2.400 milioni già destinati al Ministero dell'interno per le esigenze previste dall'art. 20 del testo unico e che pertanto tale somma può essere destinata ad altre utilizzazioni;

Considerato che nella ripartizione tra le regioni si è tenuto conto dei seguenti parametri:

presenza degli immigrati sul territorio (peso 60%);

rapporto tra immigrati e popolazione locale (peso 10%);

condizione socio-economica delle aree di riferimento - indice di disoccupazione (peso 30%);

Visto che su tali parametri è stata sentita la conferenza Stato città e autonomie locali unificata con la conferenza Stato regioni nella seduta congiunta del 24 settembre 1998;

Vista la nota dell'ISTAT n. SP/1146.98 del 16 settembre 1998 con la quale sono stati comunicati i dati — a livello regionale e di province autonome — relativi alla popolazione residente al 31 dicembre 1997 e le medie per l'anno 1997 del tasso di disoccupazione;

Vista la nota del Ministero dell'interno n. 50/7/3/2/ Sett.Rel.Int.li del 16 settembre 1998, con la quale sono stati comunicati i dati relativi agli immigrati soggiornanti in Italia al 31 dicembre 1997 suddivisi per regioni e province autonome;

Decreta:

A modifica di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998, la somma di lire 2.400 milioni già destinata al Ministero dell'interno per le esigenze previste dall'art. 20 del testo unico è destinata al Ministero dell'interno per gli interventi da attivare a cura di quell'amministrazione a favore delle regioni che devono far fronte a esigenze di prima accoglienza a causa di rilevanti flussi di stranieri immigrati in aggiunta alla somma di lire 4.000 milioni già assegnata col suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998.

Il residuo 20% dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche migratorie pari a lire 14.100 milioni, viene ripartito nella seguente misura:

la ulteriore somma di lire 160 milioni è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per le necessità della commissione per le politiche di integrazione, art. 46 del testo unico, in aggiunta alla somma di lire 240 milioni già assegnata col suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998;

la ulteriore somma di lire 2.660 milioni è destinata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali per gli interventi da attivare a cura di quel dipartimento, in aggiunta alla somma di lire 4.640 milioni già assegnata col suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998;

la ulteriore somma di lire 11.280 milioni è destinata agli interventi da attivare dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano nel misura sottoindicata in aggiunta alla somma di lire 45.120 milioni, già assegnata col suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 1998:

	Lire
Piemonte	694.525.000
Valle d'Aosta	19.238.000
Lombardia	2.077.128.000
Provincia autonoma di Trento	74.721.000
Provincia autonoma di Bolzano	75.354.000
Veneto	771.692.000
Friuli-Venezia Giulia	316.875.000
Liguria	280.836.000
Emilia-Romagna	757.018.000
Toscana	688.984.000
Umbria	198.012.000
Marche	210.591.000
Lazio	2.503.655.000
Abruzzo	149.174.000
Molise	16.642.000
Campania	920.158.000
Puglia	377.670.000
Basilicata	32.319.000
Calabria	206.223.000
Sicilia	773.504.000
Sardegna	135.681.000

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per la registrazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 1998

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
TURCO

Il Ministro dell'interno
RUSSO JERVOLINO

Registrato alla Corte dei conti il 28 gennaio 1999
Registro n. 1 Presidenza del Consiglio dei Ministri, foglio n. 36

99A1965

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 1° marzo 1999.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 1 del decreto n. 1998/11772/UDG del Ministero delle finanze - Dipartimento delle entrate, datato 28 gennaio 1998, con cui si delega ai direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, l'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro auomobilistico, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Vista la nota con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte di appello di Milano ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 22 febbraio 1999, dalle ore 8,20 alle ore 12,35, dovuto alla sostituzione delle apparecchiature deputate all'automazione del servizio pubblico registro automobilistico;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Milano in data 22 febbraio 1999, dalle ore 8,20 alle ore 12,35.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 1° marzo 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A1925

DECRETO 2 marzo 1999.

Rateizzazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Vitivinicola Antoniolo S.r.l., in Gattinara.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER IL PIEMONTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e le successive modificazioni ed integrazioni, contenente disposizioni sulla riscossione dei tributi erariali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e le successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione tributi e di altre entrate dello Stato ed altri enti pubblici;

Visto l'art. 5, comma 4, lettera *0a)*, della legge 28 febbraio 1997, n. 30, che ha introdotto un ulteriore comma all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha sostituito l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la circolare n. 260/E in data 5 novembre 1998 del direttore generale del Dipartimento delle entrate con la quale i direttori regionali sono stati delegati ad adottare i provvedimenti di rateazione e sospensione dei tributi ai sensi degli articoli 19, commi terzo e quarto, e 39, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Vista l'istanza prodotta in data 3 dicembre 1998 con la quale la società Vitivinicola Antoniolo S.r.l., con sede in Gattinara, ha chiesto l'applicazione dei benefici previsti dall'art. 19, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, per il pagamento del carico di imposte dirette afferenti l'anno 1991, iscritto nei ruoli speciali posti in riscossione alla scadenza di aprile 1998 per il complessivo importo di L. 23.375.750 adducendo di trovarsi, allo stato attuale, nell'impossibilità di corrispondere il predetto importo, ma di poter adempiere l'obbligazione tributaria previo accoglimento della avanzata richiesta;

Considerato che la sezione staccata di Vercelli, tenuto conto dell'avviso espresso dagli organi all'uopo interpellati, ha manifestato parere favorevole alla concessione del richiesto beneficio, in quanto nella fattispecie concreta sussiste la necessità di salvaguardare i livelli occupazionali e di assicurare e mantenere il proseguimento delle attività produttive della menzionata società;

Considerato che dalla esperita istruttoria è emerso che il pagamento immediato aggraverebbe la situazione economico-finanziaria del contributo, con ripercussioni negative sull'occupazione dei propri dipendenti;

Considerato, inoltre, che per effetto del versamento di un accordo di L. 4.684.150 l'ammontare residuo dovuto è di L. 18.691.600;

Ritenuto che la richiesta rientra nelle previsioni del terzo comma dell'art. 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973;

Decreta:

La riscossione del residuo carico tributario di L. 18.691.600 dovuto dalla società Vitivinicola Antoniolo S.r.l. è ripartito in cinque rate a decorrere dalla prima scadenza utile di versamento dalla data del presente decreto con l'applicazione degli interessi previsti dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973.

La citata sezione staccata nel provvedimento di esecuzione determinerà l'ammontare degli interessi dovuti dalla predetta società, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973 e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli;

L'agevolazione sarà revocata ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa, ovvero sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 2 marzo 1999

Il direttore regionale: ORSI

99A1966

DECRETO 11 marzo 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli prorogati dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente disposizioni generali in materia di riscossione dei tributi;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448, che ha prorogato al 30 giugno 1999 i termini per il controllo delle dichiarazioni, per la liquidazione e per l'accertamento dei tributi, per l'irrogazione delle sanzioni amministrative, nonché quelli per le relative iscrizioni a ruolo che scadevano il 31 dicembre 1998;

Considerata la necessità di consentire agli uffici di procedere alle iscrizioni a ruolo per gli anni d'imposta interessati dalla proroga nei termini, nel rispetto dei termini prescrizionali e senza pregiudizio per i contribuenti;

Decreta:

1. La formazione, l'elaborazione e la consegna agli uffici per l'apposizione del visto di esecutorietà dei ruoli interessati dalla proroga disposta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448, deve avvenire entro il 31 maggio 1999.

2. Il pagamento delle cartelle di pagamento relative ai ruoli di cui al comma 1, recanti l'indicazione di scadenza 10 giugno 1999, è posticipato al 10 settembre 1999; i termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

3. Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 settembre 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 giugno 1999, relative ai ruoli oggetto della proroga disposta dall'art. 9, comma 2, della legge 29 dicembre 1998, n. 448.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2020

DECRETO 11 marzo 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli di dichiarazione 740, 750, 760, 770 afferenti l'anno 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni generali in materia di imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni contenente disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3, che indica quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza aprile 1999, i rilievi relativi alla liquidazione dei modelli di dichiarazione 740/93 - 750/93 - 760/93 - 770/93 afferenti l'anno 1992;

Rilevato che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si è ritenuto necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Decreta:

Il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle liquidazioni dei modelli 740/93, 750/93, 760/93 e 770/93 afferenti l'annualità 1992, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999, è posticipato al 10 giugno 1999.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 giugno 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 aprile 1999, relative alle liquidazioni dei modelli 740/93 - 750/93 - 760/93 - 770/93 afferenti l'anno 1992.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2021

DECRETO 11 marzo 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alla liquidazione dei modelli 102 afferenti l'anno 1992.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni generali in materia di imposte sui redditi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni contenente disposizioni generali in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3, che indica quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione dicembre 1998 sono stati iscritti a ruolo, con scadenza aprile 1999, i rilievi relativi alla liquidazione dei modelli 102/93 afferenti l'anno 1992;

Rilevato che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si è ritenuto necessario, prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Decreta:

Il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle liquidazioni dei modelli 102/93 afferenti l'annualità 1992, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999, è posticipato al 10 settembre 1999.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 settembre 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 aprile 1999, relative alle liquidazioni dei modelli 102/93 afferenti l'anno 1992».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2022

DECRETO 11 marzo 1999.

Rinvio del termine di pagamento per i ruoli relativi alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. anno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, che reca disposizioni generali in materia di imposte sul valore aggiunto;

Visto l'art. 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha riaperto i termini per la chiusura delle partite I.V.A. inattive;

Visto il decreto del Ministro delle finanze dell'11 febbraio 1997, n. 37, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli organi dell'amministrazione finanziaria;

Visti, in particolare, l'art. 2, che prevede taluni casi di annullamento degli atti impositivi da parte dell'amministrazione finanziaria e l'art. 3, che indica quale ipotesi prioritaria di esercizio dell'autotutela le fattispecie di rilevante interesse generale e, fra queste ultime, quelle per le quali sia in atto, ovvero vi sia rischio di un vasto contenzioso;

Ritenuto che il potere di autotutela include il potere di sospensione degli atti, al fine di consentirne l'esame di legittimità e di evitare che l'esecuzione produca, prima dell'eventuale annullamento, disagi ovvero effetti lesivi nei confronti dei contribuenti;

Considerato che con emissione febbraio 1999 sono state iscritte a ruolo, con scadenza aprile 1999, i rilievi relativi alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti l'anno 1996;

Rilevato che alcune delle predette iscrizioni a ruolo contenevano importi non dovuti dai contribuenti;

Considerato che per non esporre i contribuenti al pagamento di somme indebite si è ritenuto necessario,

prima di notificare le cartelle di pagamento, procedere al discarico delle partite erroneamente iscritte a ruolo, con salvezza dei termini procedurali;

Decreta:

Il pagamento delle cartelle di pagamento relative alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti l'annualità 1996, recanti l'indicazione di scadenza rata 10 aprile 1999, è posticipato al 10 giugno 1999.

I termini procedurali di cui al titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, decorrono dalla scadenza della rata così come posticipata.

Sulle cartelle di pagamento da notificare ai contribuenti va riportata, anche in sovrastampa, una frase del seguente tenore: «È posticipata al 10 giugno 1999 la scadenza per il pagamento delle cartelle che recano la data del 10 aprile 1999, relative alle violazioni della tassa di concessione governativa sulla partita I.V.A. afferenti l'anno 1996.».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 marzo 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A2023

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 gennaio 1999.

Trasferimento di lotti di terreno industriale al consorzio ASI di Salerno.

IL DIRETTORE GENERALE PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

Vista la legge del 19 dicembre 1992, n. 488, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge del 22 ottobre 1992, n. 415, con cui è stata, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per il mezzogiorno e dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del mezzogiorno;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo del 3 aprile 1993, n. 96, che trasferisce, in particolare, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato le funzioni relative alla ricostruzione dei territori della Campania e della Basilicata colpiti dagli eventi sismici del 1980/81, per la parte relativa agli articoli 27 e 39 del decreto legislativo n. 76 del 30 marzo 1990, (già articoli 21 e 32 della legge n. 219/81) già di competenza della suddetta Agenzia;

Visto il decreto in data 31 maggio 1993 del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 22 giugno 1993, con il quale fu individuata la Direzione generale della produzione industriale quale ufficio del Ministero competente per l'esercizio delle funzioni trasferite ai sensi del citato art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 96/1993;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 marzo 1997, n. 220 recante «Regolamento di riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato», che all'art. 7 ha individuato la Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese per le competenze relative alle zone colpite dagli eventi sismici di cui al decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993 (già Direzione generale della produzione industriale);

Visto l'art. 10, comma 5, della legge del 7 agosto 1997, n. 266, che prevedeva il trasferimento, tramite consegna attraverso un commissario *ad acta*, ai consorzi ASI di Salerno, Avellino e Potenza (costituiti a norma dell'art. 36, commi 4 e 5 della legge 5 ottobre 1991, n. 317), per quanto di rispettiva competenza, degli impianti e delle opere infrastrutturali realizzate nelle aree industriali di cui all'art. 32 della legge n. 219/1981, e dei lotti di cui all'art. 2, commi 4 e 5 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge n. 493/1993, unitamente agli importi residui dei contributi assegnati in relazione ai predetti lotti nei limiti delle disponibilità esistenti, nonché dell'esercizio delle funzioni amministrative;

Considerata l'esistenza di richieste di lotti liberi e revocati da parte di vari imprenditori;

Vista la necessità di consentire, nei tempi più contenuti possibili, l'effettiva utilizzazione da parte degli imprenditori interessati dei lotti industriali disponibili;

Considerato che il commissario *ad acta* suddetto nominato con decreto ministeriale n. 388 del 25 settembre 1997, ha provveduto alla ricognizione documentale tecnica, amministrativa, economica e contabile nei tempi di legge previsti;

Considerato altresì che il commissario *ad acta* ha concluso la attività ricognitiva in data 11 febbraio 1998 e che i consorzi ASI di cui sopra non hanno accettato la consegna in questione per i motivi espressi nel fax 9 febbraio 1998 a firma congiunta;

Visto il verbale d'intesa redatto ai sensi dell'art. 15, comma 1, legge n. 241/1990, sottoscritto dal Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, dai rappresentanti aventi titolo dei consorzi ASI interessati e dai delegati delle regioni Campania e Basilicata, volto tra l'altro ad articolare nel tempo le consegne in argomento;

Considerato che tale verbale stabilisce la consegna immediata dei lotti liberi e revocati senza preesistenze e dotazioni economiche ai consorzi ASI nell'ambito delle rispettive competenze, nonché la consegna, anche frazionata nel tempo, dei restanti lotti revocati e delle opere pubbliche previste, entro i successivi 12 mesi;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha proseguito e prosegue nell'attività ordinaria relativa ai lotti industriali da consegnare al consorzio, rimanendo tuttavia esclusa la possibilità da parte del Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato medesimo di riassegnazione degli stessi;

Considerato che il consorzio ASI di Avellino ha sottoscritto la suddetta intesa con riserve esplicitate in allegato all'intesa medesima;

Considerato che rispetto alle ditte revocate di cui all'elenco B3 allegato al verbale d'intesa di cui sopra, sono intervenute ulteriori revoche nelle more della sottoscrizione del verbale medesimo, e vista in proposito la nota n. 1.035.059 del 6 luglio 1998 di questo Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato;

Vista la nota del Ministro n. 5459 del 30 ottobre 1997, relativa alla competenza della sottoscrizione del presente decreto, giusta decreto legislativo n. 29/1993;

Visto il verbale sul contratto d'area per le aree industriali *ex* legge n. 219/1981 della provincia di Salerno sottoscritto dalle parti interessate in data 22 dicembre 1998 presso il Comitato per il coordinamento delle iniziative per l'occupazione, concernente tra l'altro specificamente la vocazione territorile dell'area di Contursi A;

Decreta:

Art. 1.

Fermi restando i contenuti e le condizioni di cui al verbale d'intesa richiamato nelle premesse, sono trasferiti al consorzio ASI di Salerno i lotti di terreno industriale di cui all'art. 39 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 30 marzo 1990, n. 76, di seguito riportati con i relativi estremi dei' decreti di revoca e riferimenti catastali, nonché con l'individuazione dell'entità del contributo residuo che sarà versato da questo Ministero secondo le indicazioni consortili:

a) Lotti revocati:

area industriale di Buccino:

lotto n. 14 rif. catastale: lotto della superficie di mq 15.462, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con la particella n. 509, decreto di revoca n. 285 del 22 maggio 1997, residuo contributo L. 500.562.288;

lotto n. 15 rif. catastale: lotto della superficie di mq 6.301, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 55 con le particelle numeri 736 e 755, decreto di revoca n. 194 del 4 dicembre 1996, residuo contributo L. 130.349.576;

lotto n. 18 rif. catastale: lotto della superficie di mq 28.513, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con la particella n. 510, decreto di revoca n. 198 del 30 dicembre 1993, residuo contributo L. 2.163.903.463;

lotto n. 22 rif. catastale: lotto della superficie di mq 49.770, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 55 con le particelle numeri 724, 750, 757 e 764, decreto di revoca n. 7 del 25 gennaio 1994, residuo contributo L. 7.280.154.765;

lotto n. 28 rif. catastale: lotto della superficie di mq 15.887, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con le particelle numeri 504 e 506, decreto di revoca n. 12 del 4 agosto 1993, residuo contributo L. 8.050.526.801;

lotto n. 32 rif. catastale: lotto della superficie di mq 8.328, ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con le particelle numeri 476, 480, 482 e 494, decreto di revoca n. 206 del 16 luglio 1998, residuo contributo L. 1.541.892.000;

lotto n. 34 rif. catastale: lotto della superficie di mq 10.697 ubicato nel comune di Buccino (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 52 con la particella n. 498, decreto di revoca n. 307 del 30 ottobre 1998, residuo contributo L. 1.582.929.560;

area industriale di Contursi A:

lotto unico, della superficie di mq 151.454, ubicato nel comune di Contursi (Salerno), cotraddistinto dai riferimenti catastali di cui appresso:

foglio n. 1 particelle numeri 328, 329, 330, 331, 332, 333, 335 e 337 della superficie totale di mq 12.067;

foglio n. 4 particelle numeri 7, 16, 17, 18, 20, 23, 24, 51, 61, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 96, 100, 101, 102, 103, 116, 122, 123, 125, 141, 158, 184, 186, 189, 213, 229, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 290, 291, 292, 294, 297, 298, 336, 338, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347, 423, 426, 430, 432, 434, 436, 438, 440, 442, 444 della superficie totale di mq 138.189;

foglio n. 4 particelle asservite numeri 15, 55, 56, 93, 94, 95, 121 della superficie totale di mq 1.198.

area industriale di Contursi C:

lotto n. 2 rif. catastale: lotto della superficie di mq 7.142, ubicato nel comune di Contursi (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 24 con la particella n. 510, decreto di revoca n. 6945 4e1 13 novembre 1991, residuo contributo L. 15.483.917;

area industriale di Oliveto:

lotto n. 5 rif. catastale: lotto della superficie di mq 32.599 ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con la particella n. 452, e al foglio n. 7 con le particella numeri 341 e 344, decreto di revoca n. 183 del 9 dicembre 1993, residuo contributo L. 443.634.369;

lotto n. 10 rif. catastale: lotto della superficie di mq 24.410 ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), distinti in catasto al foglio n. 3 con le particelle numeri 358, 387, 393, 395, 397, 401 e 404, decreto di revoca n. 70 del 18 marzo 1994, residuo contributo L. 126.777.325;

lotto n. 12 rif. catastale: lotto della superficie di mq 18.966 ubicato nel comune di Oliveto Citra (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 3 con le particelle numeri 357, 373, 375, 380, 384, 386, 388, 392 e 394, decreto di revoca n. 249 del 22 gennaio 1992, residuo contributo L. 2.708.792.928;

area industriale di Palmonte:

lotto n. 6 rif. catastale: lotto della superficie di mq 26.551 ubicato nel comune di Palomonte (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 30 con le particelle numeri 60, 311, 396, 402, 1104, 1118, 1121, 1127, 1130, 1146, 1243, 1150, 1152, 1158, 1209, 1211, 1212 e 1218, decreto di revoca n. 200 del 30 dicembre 1993, residuo contributo L. 7.554.930.467;

lotto n. 7 rif. catastale: lotto della superficie di mq 42.035, ubicato nel comune di Palomonte (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 30 con le particelle numeri 1062, 1068, 1070, 1072, 1085, 1095, 1124, 1136, 1138, 1140, 1202, 1204, 1251 e 1253 e al foglio n. 26 con la particella n. 643, decreto di revoca n. 202 del 30 dicembre 1993, residuo contributo L. 8.219.795.426;

lotto n. 8 rif. catastale: lotto della superficie di mq 39.915, ubicato nel comune di Palomonte (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 30 con le particelle numeri 1082, 1088, 1107, 1110, 1113, 1115, 1184, 1250 e 1252, decreto di revoca n. 201 del 30 dicembre 1993, contributo residuo L. 8.548.898.032;

lotto n. 9 rif. catastale: lotto della superficie di mq 20.071, ubicato nel comune di Palomonte (Salerno), distinto in catasto al foglio n. 30 con le particelle numeri 1117, 1122, 1148, 1149 e 1217, decreto di revoca n. 199 del 30 dicembre 1993, residuo contributo L. 5.328.627.373.

Art. 2.

Le opere infrastrutturali saranno consegnate successivamente su richiesta consortile.

Art. 3.

La ditta Ceramica Vietri Antico S.r.l., assegnataria del lotto n. 2 in area industriale Buccino, giusta lodo arbitrale del 19 luglio 1995, procederà entro sessanta giorni dalla data di notifica del presente decreto alla rettifica dei riferimenti catastali relativi al lotto medesimo, conformandoli sulle mappe catastali a quelli corrispondenti alla reale ubicazione e configurazione dello stesso.

Successivamente al perfezionamento di quanto sopra si procederà alla consegna del lotto n. 16 dell'area medesima al consorzio ASI.

Art. 4.

Il consorzio ASI di Salerno provvederà a propria cura ed onere alla volturazione ed intestazione dei suoli, fermo restando il ricorso all'esenzione da tasse ed imposte in quanto ed ove previsto dalla normativa e specificatamente da quella vigente in materia di interventi *ex* legge n. 219/1981. Le particelle in corso di volturazione a questo Ministero potranno essere intestate direttamente al consorzio ASI di Salerno da parte del concessionario delle opere. Le particelle oggetto di procedure espropriative tuttora in corso saranno volturate e trascritte successivamente al perfezionamento delle procedure stesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 gennaio 1999

Il direttore generale: SAPPINO

99A1926

DECRETO 10 marzo 1999.

Liquidazione coatta amministrativa della società Elmo Due S.r.l., in Milano, e nomina del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito con la legge 1° agosto 1986, n. 430, concernente «Norme urgenti sulla liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie e di revisione e disposizioni transitorie sugli enti di gestione fiduciaria»;

Visto il decreto ministeriale 29 settembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 229 del 30 settembre 1989, con il quale la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.», con sede in Milano, è stata assoggettata alla procedura di liquidazione coatta amministrativa e con il quale è stato nominato il collegio dei commissari liquidatori;

Visto il decreto in data 9 febbraio 1998 che ha stabilito che il collegio dei commissari liquidatori delle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società:

Istituto milanese fiduciario S.p.a.;
Istituto finanziario milanese S.p.a.;
I.F.M. Servizi finanziari S.p.a.;
Rilancio S.r.l.;
Confinvest S.r.l.;
I.F.M. Attività immobiliari S.r.l.;
I.F.M. Attività industriali S.r.l.;
I.F.M. Attività finanziarie S.r.l.;
I.F.M. Partecipazioni finanziarie S.r.l.;
I.F.M. Iniziative finanziarie S.r.l.;
I.F.M. Servizi generali S.r.l.;
Istituto milanese informatica S.r.l.;
I.F.M. Immobiliare S.r.l.;
La Residence S.r.l.;
Cispadana costruzioni S.p.a.;
I.F.M. Finanziamenti S.r.l.;
Gefinvest S.r.l.;
Capital S.r.l.,

tutte in liquidazione coatta amministrativa e con sede legale in Milano, cessasse dalla sua funzione, con decorrenza dal 9 febbraio 1998, e che, dalla medesima data, alle procedure di liquidazione coatta amministrativa delle società predette fosse preposto, quale unico commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati n. 3;

Vista la sentenza n. 132/99 emessa in data 11 - 12 febbraio 1998 dal tribunale di Milano, con la quale la società Elmo Due S.r.l., con sede legale in Milano, è stata dichiarata insolvente e con la quale è stato accertato che la stessa risulta assoggettabile alla liquidazione coatta amministrativa in quanto sottoposta a direzione unitaria, come accertato in sede penale, con la società Istituto milanese fiduciario S.p.a., in l.c.a.;

Ritenuto, pertanto, ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera *c)* del citato decreto-legge n. 233/1986, di dover assoggettare la società Elmo Due S.r.l. alla liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, ai

sensi degli articoli 197 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, concernente la disciplina del fallimento, del concordato preventivo, delal amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, preponendo alla relativa procedura il medesimo commissario liquidatore e lo stesso comitato di sorveglianza già nominati per la società «Istituto milanese fiduciario S.p.a.»;

Decreta:

Art. 1.

La società Elmo Due S.r.l., con sede legale in Milano, codice fiscale e partita I.V.A. n. 08556410150, è assoggettata alla liquidazione coatta amministrativa.

Art. 2.

Alla relativa procedura è preposto in qualità di commissario liquidatore l'avv. Lydia Santoro Ruo, nata a Campana (Cosenza) il 15 marzo 1925, con studio in Roma, via Bartolomeo Ammannati, n. 3.

Art. 3.

Alla procedura medesima è altresì preposto un comitato di sorveglianza composta dai signori:

prof. cons. Giuseppe Porpora, nato a Castellamare di Stabia (Napoli) il 1° gennaio 1926, in qualità di esperto, con funzioni di presidente;

dott. Attilio Mambelli, nato a Roma il 3 giugno 1940, in qualità di esperto;

prof. Francesco Gazzoni, nato a Roma il 30 gennaio 1942, in qualità di esperto.

Il presente decreto sarà inviato per l'iscrizione nel registro delle imprese di Milano, nonché alla cancelleria del tribunale di Milano - sezione fallimentare.

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

99A1967

DECRETO 10 marzo 1999.

Proroga dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Keller e Keller Meccanica.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i propri decreti in data 16 giugno 1994 e 3 agosto 1994 emessi di concerto con il Ministro del tesoro, con i quali le S.p.a. Keller e Keller Meccanica sono state poste in amministrazione straordinaria ed è disposta la continuazione dell'esercizio d'impresa per anni due;

Visti i propri decreti, emessi di concerto con il Ministro del tesoro in data 9 agosto 1996, 30 giugno 1997 e 7 luglio 1998, con i quali è stato prorogato l'esercizio d'impresa per le società Keller e Keller Meccanica ai sensi dell'art. 2 della legge n. 95/1979, fino al 16 giugno 1999;

Visto l'art. 52, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale dispone che il Ministro dell'industria al fine di consentire il proseguimento delle finalità di salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto conto dell'interesse dei creditori, può autorizzare la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore anno, oltre i termini di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, anche nei confronti delle imprese in amministrazione straordinaria per le quali la scadenza dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998;

Vista l'istanza del commissario in data 25 gennaio 1999 e gli allegati piani previsionali economico-finanziari, volta ad ottenere la proroga dell'autorizzazione dell'esercizio d'impresa per le citate società Keller e Keller Meccanica per un ulteriore anno a decorrere dal 16 giugno 1999, data di scadenza del vigente esercizio d'impresa;

Rilevata l'opportunità della proroga, ai sensi dell'articolo sopracitato, al fine di garantire la salvaguardia delle attività produttive e dei livelli occupazionali nelle more della definizione di una soluzione di sbocco delle procedure e valorizzare al contempo le attività aziendali nell'interesse dei creditori;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato di sorveglianza sulla proroga dell'esercizio per le dette società sino al 16 giugno 2000;

Decreta:

Articolo unico

L'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio d'impresa delle S.p.a. Keller e Keller Meccanica è prorogata fino al 16 giugno 2000.

Il presente decreto sarà comunicato alla camera di commercio territorialmente competente per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 1999

Il Ministro: BERSANI

99A1968

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 12 gennaio 1999.

Metodi ufficiali di analisi dei cereali - Supplemento n. 5 «Determinazione delle impurità solide (filth-test) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione» e «Identificazione di sostanze di origine biologica e di sostanze estranee minerali negli sfarinati di cereali».

L'ISPETTORATO CENTRALE REPRESSIONE FRODI

DI CONCERTO CON

IL MINISTERO DELLE FINANZE
IL MINISTERO DELLA SANITÀ
IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente norme per la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visti l'art. 43 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, riguardante la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e l'art. 108 del regolamento di esecuzione dello stesso regio decreto-legge, approvato con regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, i quali prescrivono che le analisi occorrenti in applicazione delle norme contenute nel regio decreto-legge e nel regolamento suddetti dovranno essere eseguite dai laboratori incaricati con i metodi prescritti da questo Ministero, di concerto con il Ministero delle finanze, il Ministero della sanità ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visti i decreti ministeriali 21 settembre 1967, 29 ottobre 1979, 27 maggio 1985 e 23 luglio 1994, relativi all'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali», pubblicati rispettivamente nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 285 del 15 novembre 1967, nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 4 del 5 gennaio 1980, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 145 del 21 giugno 1985 e nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1994;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, relativo al «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale» ed in particolare l'art. 2 che istituisce il Ministero per le politiche agricole, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 5 giugno 1997;

Sentito il parere della commissione per l'aggiornamento dei metodi ufficiali di analisi - sottocommissione cereali, prevista dagli articoli 110, 111 e 112 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, rinnovata col decreto ministeriale 11 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 204 del 27 luglio 1981, modificata, da ultimo, per quanto attiene la sottocommissione cereali, col decreto ministeriale 20 novembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 18 del 23 gennaio 1996;

Ritenuto necessario integrare ed aggiornare i metodi di analisi approvati con i succitati decreti ministeriali;

Sentito il parere della Commissione dell'Unione europea a norma della direttiva 83/189/CEE, concernente la procedura d'informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, contenente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Decreta:

Art 1.

1. Sono approvati i «Metodi ufficiali di analisi dei cereali» descritti nel supplemento n. 5, di cui all'allegato del presente decreto.

2. È abrogato il metodo di analisi per la «Determinazione delle impurità solide (filth-test) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione», riportato nell'allegato al decreto ministeriale 23 luglio 1994, concernente l'approvazione dei «Metodi ufficiali di analisi dei cereali».

3. I metodi di analisi «Determinazione delle impurità solide (filth-test) negli sfarinati e nei prodotti di trasformazione» e «Identificazione di sostanze di origine biologica e di sostanze estranee minerali negli sfarinati di cereali», riportati in allegato al presente decreto, si applicano ai prodotti nazionali.

Art 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 1999

p. *Il Ministero per le politiche agricole*
l'ispettore generale capo per la repressione delle frodi
GRIMALDI

p. *Il Ministero delle finanze*
DEL GIUDICE

p. *Il Ministero della sanità*
MARABELLI

p. *Il Ministero dell'industria*
del commercio e dell'artigianato
VISCONTI

Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1999
Registro n. 1 Ministero politiche agricole, foglio n. 27

ALLEGATO

DETERMINAZIONE DELLE IMPURITÀ SOLIDE (FILTH-TEST) NEGLI SFARINATI E NEI PRODOTTI DI TRASFORMAZIONE

1. *Scopo e campo di applicazione*

La presente norma specifica una metodica di determinazione delle impurità solide nelle farine e nelle semole di cereali e nei loro prodotti di trasformazione.

2. *Definizione*

Sono definite impurità solide le impurità di origine animale (uova, larve, ninfe o adulti di insetti e loro frammenti, acari e loro frammenti, peli di roditori e loro frammenti, peli di ovini e loro frammenti, peli umani e loro frammenti), di origine vegetale (peli e fibre vegetali e loro frammenti), di origine sintetica (fibre sintetiche e loro frammenti, frammenti di plastica) separate dai prodotti nelle condizioni specificate nella presente norma.

3. *Principio*

Il campione è sottoposto a digestione acetico-nitrica all'ebollizione; le impurità presenti sono separate per flottazione con alcool e benzina in beuta Wildman e raccolte su carta da filtro mediante filtrazione sotto vuoto con imbuto Buchner.
Il materiale sul filtro viene osservato al microscopio a basso ingrandimento e, se necessario, le impurità vengono raccolte e montate su vetrino con il liquido di Faure per l'osservazione al microscopio composto.

4. *Reattivi*

Tutti i reattivi devono essere di qualità analitica e l'acqua deve essere distillata o deionizzata o di purezza equivalente.

4.1. Acido acetico diluito al 30%;
4.2. Acido nitrico 65% (d^{20} = 1,4);
4.3. Alcool isoamilico;
4.4. Alcool etilico al 60%;
4.5. Benzina purificata o etere di petrolio (intervallo di ebollizione 60-80°C);
4.6. Liquido di Faure, della seguente composizione:

- idrato di cloralio 100 g;
- acqua distillata 150 g;
- glicerina 40 g;
- gomma arabica 60 g.

Filtrare prima dell'uso con una tela da filtro a maglie di apertura 10-11 µm al massimo, resistente agli acidi ed ai solventi (nailon o polietilene);

4.7. Blu di metilene (g 0,5 in ml 500 di alcool etilico al 50%).

5. *Apparecchiatura*

Materiale di laboratorio di uso corrente:

5.1. Cappa aspirante;
5.2. Cristallizzatore o bacinella, capacità 5 litri, di altezza leggermente inferiore al collo della beuta (5.4);
5.3. Ancoretta magnetica;
5.4. Beuta da 1 litro a collo smerigliato;
5.5. Imbuto in vetro per polveri, diametro 10 cm;
5.6. Refrigerante ad aria, altezza 1 m;
5.7. Beuta Wildman da 1 litro;
5.8. Imbuto Buchner, diametro 10 cm, montato su beuta da vuoto;
5.9. Dischi di carta da filtro quadrettata, diametro 10 cm.
Qualora non si disponga di dischi quadrettati, è opportuno tracciare sulla carta, con matita a mina dura, un reticolo con linee distanti circa 15 mm, al fine di facilitare l'osservazione al microscopio;
5.10. Cilindri graduati da 500 ml a 50 ml;
5.11. Pipetta graduata da 10 ml;
5.12. Bilancia con precisione di 0,1 g;
5.13. Spatola a manico lungo;
5.14. Microscopio ottico o microscopio stereoscopico con ingrandimenti vicini ai 25× e 50×;
5.15. Microscopio composto, con ingrandimenti 100×, 600×;
5.16. Capsula Petri di 120 mm di diametro;
5.17. Ago fine, in acciaio, montato su manico porta ago;
5.18. Pinzetta in acciaio;
5.19. Agitatore magnetico, riscaldante;
5.20. Pompa da vuoto, che permetta di ottenere una pressione residuale inferiore a 10 mbar;
5.21. Film di protezione estensibile, paraffinato o in materia plastica;
5.22. Zavorra per vetreria.

6. *Campionamento*

Preparate un campione di laboratorio, del peso minimo di 600 g, secondo le norme vigenti per i prodotti in questione. I campioni di laboratorio vanno conservati a temperatura non superiore ai 10°C.
Le apparecchiature usate per la campionatura devono essere accuratamente pulite dopo ogni operazione, ad esempio con aria compressa filtrata ed evitando l'uso di materiali tessili.

7. *Procedimento*

Le manipolazioni devono essere effettuate in un locale pulito, al riparo dalle correnti d'aria, o meglio sotto una cappa non ventilata.
Dopo l'utilizzazione, il materiale deve essere lavato con acqua filtrata e, dopo asciugatura, ricoperto con un film di protezione.

7.1. Prelievo del campione per analisi
Omogeneizzare il campione per laboratorio all'interno del suo contenitore con l'aiuto della spatola (5.13); pesare 50 g di campione prelevandolo in più punti e introdurli nella beuta (5.4) mediante l'imbuto (5.5). Effettuare due determinazioni per ogni campione di laboratorio.

7.2. Idrolisi acetico-nitrica
Deporre un'ancoretta magnetica nella beuta insieme al campione. Aggiungere, sotto cappa aspirante (5.1), 300 ml di acido acetico (4.1), 15 ml di acido nitrico (4.2) e 3-4 ml di alcool isoamilico (4.3) come antischiuma. Innestare il refrigerante (5.6) sulla beuta per evitare la dispersione dei vapori, mettere in funzione l'agitatore e la piastra riscaldante portando gradatamente all'ebollizione. Lasciar bollire per 5-10 minuti, fino ad idrolisi completa del campione; nel caso di prodotti contenenti crusca, prolungare l'ebollizione fino a 15 minuti.
Ricoprire la beuta con il film di protezione (5.21), introdurla, appesantita con la zavorra (5.22), nel cristallizzatore (5.2), raffreddandola con una circolazione di acqua fredda fino a temperatura ambiente.

7.3. Separazione delle impurità
Trasferire la soluzione nella beuta Wildman (5.7) e sciacquare ripetutamente con alcool (4.4) la beuta in cui è avvenuta la digestione, al fine di rimuovere le impurità eventualmente rimaste aderenti alle pareti; trasferire i lavaggi nella beuta Wildman. Aggiungere ancora nella beuta Wildman alcool al 60% fino a un volume di circa 700 ml, poi 30-40 ml di benzina (4.5) e di nuovo alcool al 60% fino a raggiungere i 2/3 del collo della beuta. Agitare vigorosamente e lasciar riposare per 5 minuti; agitare di nuovo leggermente, ad intervalli di 1 minuto, per favorire la flottazione, nel collo della beuta, della benzina e delle impurità presenti, che vengono trascinate in superficie.

7.4. Filtrazione
Mediante il tappo di gomma intrappolare nel collo della beuta Wildman lo strato di benzina che contiene la maggior parte delle impurità presenti, e versarlo nell'imbuto Buchner (5.8), nel quale mediante la pinzetta (5.18), è stato posto un disco di carta da filtro (5.9) bagnato con acqua distillata, e fatto aderire al fondo mediante aspirazione. Per facilitare l'sservazione di acari eventualmente presenti, mentre il flottato viene filtrato nell'imbuto Buchner si possono versare nello stesso imbuto 10 ml della soluzione di blu di metilene (4.7), lavando subito dopo il filtro con 10-20 ml di alcool etilico al 60% (4.4), versati con una spruzzetta, per ridurre l'intensità della colorazione blu.

Aggiungere nuovamente benzina alla soluzione contenuta nella beuta Wildman, agitare, lasciar riposare ancora per 5 minuti, intrappolare e filtrare lo strato superiore nello stesso imbuto, sempre sotto aspirazione.
Anche in questa fase, allo scopo di facilitare l'osservazione degli acari, si può ripetere il trattamento con 10 ml di soluzione di blu di metilene, seguito dal lavaggio con alcool etilico (4.4).
Ripetere una terza volta, con le stesse modalità, le operazioni di flottazione e di filtrazione.
Nel caso di prodotti contenenti crusca, è opportuno effettuare la filtrazione distribuendo il flottato su più dischi di carta da filtro, per avere una migliore lettura al microscopio stereoscopico.
Asciugare sottovuoto la carta da filtro, estrarla dall'imbuto con l'aiuto della pinzetta (5.18) e deporla in una capsula Petri (5.16).

7.5. Esame microscopico
Esaminare la carta da filtro al microscopio stereoscopico (5.14), procedendo all'identificazione ed al censimento delle impurità presenti, striscia per striscia.
L'operatore deve essere in grado di riconoscere le parti di insetti o di acari dispersi sul filtro in mezzo ai frammenti di pericarpo contenuti, in maggiore o minore quantità, nel campione.
La prima osservazione va fatta a 25×-50×, eventualmente a 75×-80× per le particelle di dubbia identificazione. L'identificazione dei frammenti può essere facilitata saggiando con un ago (5.17) le differenti materie organiche e sistemandole su una zona pulita del filtro, per meglio confrontarle.
Ove le dimensioni o le caratteristiche delle impurità non consentano ancora il loro riconoscimento, approntare dei preparati microscopici montando i frammenti su un vetrino con il liquido di Faure (4.6), per l'osservazione al microscopio composto (5.15), a più forti ingrandimenti (100×, 600×). E' possibile in questo modo il riconoscimento di impurezze come peli di vertebrati, barbule di uccelli, ecc..
Contare i frammenti identificati per ogni categoria di impurità prevista dal certificato d'analisi.
Le impurità che non sono di origine animale non vengono contate ma indicate nel certificato d'analisi con un commento dettagliato (esempio: fili colorati di materiale sintetico, pezzi metallici, particella minerale ecc.).

8. *Espressione dei risultati*

Per ogni filtro, annotare il numero delle impurità di origine animale per i seguenti tipi:

- peli di roditori o loro frammenti;
- insetti interi (larve, ninfe o adulti);
- frammenti di insetti (ivi comprese le squame di Lepidotteri), uova di insetti, acari interi e loro frammenti.

Specificare separatamente nelle osservazioni, se necessario, la ripartizione delle impurità animali dell'ultima categoria secondo i tipi seguenti:

- frammenti di insetti;
- uova di insetti;
- squame di Lepidotteri;
- acari interi;
- frammenti di acari.

Se le condizioni di ripetibilità sono soddisfatte (9), esprimere separatamente i risultati dei due prelievi del campione.
In caso contrario, effettuare due nuove determinazioni dopo omogeneizzazione del campione di laboratorio.
Nel caso invece si siano trovati almeno un pelo di roditore o un frammento di pelo in uno dei due prelievi del campione, effettuare quattro nuove determinazioni.
Esprimere separatamente i risultati per le sei determinazioni.

9. *Ripetibilità*

La differenza tra i risultati di due determinazioni effettuate simultaneamente o in rapida successione dallo stesso operatore, non deve essere superiore a 10 frammenti.

10. *Certificato di analisi*

Nel certificato di analisi devono essere riportate almeno le caratteristiche delle impurità solide indicate nell'allegato A.
Devono, inoltre, essere menzionati tutti i dettagli operativi non previsti nella presente norma o facoltativi e gli eventuali incidenti che possono aver influito sui risultati.

IDENTIFICAZIONE DI SOSTANZE DI ORIGINE BIOLOGICA E DI SOSTANZE ESTRANEE MINERALI NEGLI SFARINATI DI CEREALI

1. *Scopo e campo di applicazione*

Con la seguente metodologia si fornisce la tecnica per il rilevamento e l'identificazione di sostanze estranee di origine biologica e/o minerali negli sfarinati di cereali.

2. *Principio*

Lo sfarinato viene trattato con percloroetilene, al fine di separare la fase organica dall'eventuale fase inorganica.
Le due fasi vengono essiccate e la parte organica suddivisa in più frazioni granulometriche.
Ciascuna delle due fasi viene quindi sottoposta alle opportune metodologie di analisi microscopica e/o microchimica.

3. *Reattivi*

3.1. Percloroetilene (d = 1,62);
3.2. Soluzione di Lugol: 1 g J + 2 g KJ + 100 ml H_2O;
3.3. Soluzione di Cloroioduro di zinco: 50 g $ZnCl_2$ + 16 g KJ + 3 g J + 17 ml H_2O. Conservare in bottiglia scura;
3.4. Soluzione di Cloralio idrato: 25 g di cloralio idrato + 25 ml di glicerina + 25 ml H_2O;
3.5. Olio da immersione n = 1,6;
3.6. Soluzione di Argento nitrato 10% p/v;
3.7. Reattivo di Vogl: 95 ml di alcool a 70° + 5 ml di HCl conc. (37%);
3.8. Blu di metilene 0,2% p/v in H_2O;
3.9. Eosina A 0,1% p/v in H_2O;
3.10. Alcool metilico;
3.11. Acido cloridrico 1:1 50 ml H_2O + 50 ml HCl conc. (37%);
3.12. Soluzione di Molibdato ammonico: sciogliere 5 g di molibdato ammonico in 100 ml H_2O fredda, versare con cautela in 35 ml di HNO_3 conc. (65%);
3.13. Brucina;
3.14. Acido solforico concentrato;
3.15. Soluzione di Fenolo al 3% p/v;
3.16. Soluzione di Unna:
reattivo A - soluzione stock I: 50 ml H_2O + 25 ml alcool assoluto + 10 ml glicerina + 2,5 ml acido acetico + 0,5 g orceina + 0,5 g blu anilina; soluzione stock II: 100 ml alcool 80° + 1 g eosina A;

reattivo B: safranina 1%;
reattivo C: bicromato di potassio 0,5%;

3.17. Carbonato di sodio soluzione al 20% p/v in Na_2CO_3 anidro;
3.18. Xilolo;
3.19. Floroglucina 2% p/v in alcool etilico 95%;
3.20. Glicerina;
3.21. Acqua glicerinata: 50 ml glicerina + 50 ml H_2O;
3.22. Acido lattico.

4. *Apparecchiature*

4.1. Microscopio stereoscopico con ingrandimento da 10× a 50×;
4.2. Microscopio composto:
oculari 10×;
obiettivi 10×, 25×, 40×, 60×, 100× (quest'ultimo a immersione);
oculare micrometrico;
dispositivo per polarizzazione della luce;
4.3. Bilancia analitica, sensibilità 1 mg;
4.4. Vetrini portaoggetti: mm 75×25;
4.5. Vetrini coprioggetti: mm 50×24;
4.6. Setacci a maglie quadrate con luce netta di 1,4, 1, 0,50 mm per maglia e raccoglitore (per sfarinati grossolani);
4.7. Setacci a maglie quadrate con luce netta di 0,50, 0,25, 0,10 mm e raccoglitore (per farine fini);
4.8. Cappa di aspirazione;
4.9. Imbuti separatori da 500 ml;
4.10. Imbuti da 250 ml;
4.11. Becker da 250 ml;
4.12. Dischi per evaporazione, ∅ cm 10;
4.13. Capsule Petri, ∅ cm 9;
4.14. Bacchette di vetro;
4.15. Filtri di carta rapida a pieghe, ∅ cm 25;
4.16. Pinze e aghi per microscopia;
4.17. Spatole;
4.18. Cilindri;
4.19. Boccette di vetro scuro da 50 a 100 ml con contagocce;
4.20. Bisturi;
4.21. Vaschette a celle rettangolari per saggi colorimetrici;
4.22. Vaschette per colorazione;
4.23. Collezione di: semi interi di cereali (frumento tenero e duro, orzo, avena, segale, mais, sorgo, riso, grano saraceno); loro sfarinati, anche integrali, puri o in miscela; rizomi, tuberi, legumi e loro farine (manioca, batata, patata, piselli, fagioli); semi d'erbe infestanti dei cereali (Lolium temulentum, Melampyrum arvense, Adonis aestivalis, Latyrus aphaca, Datura stramonium, Agrostemma githago, sclerozi di Claviceps purpurea);

4.24. Collezione di vetrini standard di riferimento di amidi e delle strutture istologiche diagnostiche dei cereali puri e delle varie sostanze estranee indicate;

4.25. Bunsen.

5. *Procedimento*

5.1. Porre 10 g di un campione rappresentativo in imbuto separatore da 500 ml (4.9) e, lavorando sotto cappa, aggiungere 200 ml di percloroetilene (3.1); agitare e lasciare in riposo per 10 minuti; la parte inorganica precipita sul fondo, mentre la parte organica affiora in superficie.
Estrarre il sedimento raccogliendolo su disco per evaporazione (4.12), lasciare essiccare a temperatura ambiente e porlo, quindi, in capsula Petri (4.13).
Filtrare su carta rapida (4.15) la restante fase organica rimasta nell'imbuto separatore (4.9) e fare essiccare a temperatura ambiente.
Pesare le due fasi e determinare la percentuale di sostanze inorganiche eventualmente presenti.
Setacciare la parte organica con i setacci 4.6. e 4.7., secondo la granulometria del prodotto, pesare le frazioni I, II, III e IV, così ottenute, ai fini di un'eventuale determinazione quantitativa e porle in altrettante capsule Petri (4.13).

5.2. Esame del materiale

5.2.1. Esame delle frazioni più grossolane
Disporre separatamente in strato sottile e uniforme, direttamente nelle rispettive capsule Petri (4.13), le frazioni I, II, III, ottenute in 5.1. ed osservare allo stereomicroscopio le caratteristiche fisiche dei frammenti quali aspetto, forma, colore, superficie di frattura dei tegumenti o della mandorla farinosa.
Esaminare il materiale cominciando dalla frazione I che presenta le particelle di maggiori dimensioni e proseguendo via via con le altre, aumentando opportunamente gli ingrandimenti.
Iniziare da un margine esterno della capsula verso il centro, proseguire verso il margine opposto e continuare con osservazioni incrociate finché tutta la frazione sia stata esaminata.
Procedere all'identificazione dei frammenti facendo riferimento alla collezione degli sfarinati (4.23).

5.2.2. Esame della frazione più fine
Porre un'aliquota (0,01 g - 0,1 g) della frazione IV ottenuta in 5.1 sul vetrino portaoggetti (4.4), aggiungere alcune gocce del reattivo indicato, miscelare con un ago da microscopia, fare aderire il bordo più lungo del coprioggetto (4.5) al liquido, ad evitare la formazione di bolle d'aria e coprire esercitando un movimento rotatorio con leggera pressione. Iniziare le osservazioni a basso ingrandimento per ottenere una prima visione d'insieme (100×) e aumentare gradualmente per esaminare i dettagli (almeno 400×).

Effettuare l'osservazione del preparato, al microscopio composto, nel modo seguente:
iniziare dal margine superiore sinistro del vetrino coprioggetto, fare scorrere il vetrino osservando ogni campo del microscopio, fino a raggiungere il margine superiore destro del coprioggetto; scendere di un campo lungo il margine destro e fare scorrere il vetrino da destra a sinistra fino al margine sinistro; scendere di un campo e continuare con tale procedimento finché tutta l'area del coprioggetto sia stata esaminata, o finché si siano rintracciate le strutture ricercate.
In relazione al tipo di reattivo utilizzato si possono effettuare le seguenti osservazioni:

- soluzione di Lugol (3.2): colorazione dei granuli di amido in blu, di cellule aleuroniche e sostanze proteiche in giallo-bruno;
- olio da immersione (3.5) o acqua glicerinata (3.21): identificazione dei granuli di amido attraverso l'osservazione, in campo chiaro, di morfologia, dimensioni, aggregazione, forma e posizione dell'ilo, striature e, in campo scuro con luce polarizzata, della forma della "croce nera", caratteristica in particolare per talune specie;
- cloroioduro di zinco (3.3): colorazione di aleurone e sostanze proteiche in giallo-bruno, delle pareti cellulari in azzurro, degli amidi in blu; nessuna colorazione dei peli vegetali;
- cloralio idrato (3.4): chiarificazione di tutte le strutture istologiche, quando si presentano spesse;
- floroglucina (3.19) + acido cloridrico (3.11): colorazione in rosso delle strutture cellulari lignificate.

Identificare le strutture riscontrate facendo riferimento alla collezione di vetrini standard (4.24).

5.2.3. Identificazione di sostanze minerali

Porre aliquote del materiale inorganico ottenuto in 5.1 su vetrino portaoggetti (4.4) in strato sottile e uniforme, lasciarvi cadere sopra (senza mescolare) 1-2 gocce del reattivo indicato e osservare immediatamente con ingrandimento 10×-15×. In relazione al tipo di reattivo e ai gruppi anionici presenti nelle particelle del materiale in esame, si possono verificare le seguenti reazioni:

- Nitrato d'argento (3.6)
  - formazione di: cristallini aghiformi di colore giallo = fosfati mono e bibasici
  - formazione di: cristalli lanceolati incolori = solfati
  - formazione di: precipitato amorfo bianco gessoso = cloruri
  - dissoluzione senza reazione = nitrati
  - nessuna reazione = carbonati, sabbia
- Molibdato ammonico (3.12)
  - formazione lenta di cristallini aghiformi di colore giallo = fosfati tribasici
- Brucina (3.13) (una punta di microspatola) + 1 goccia di H_2SO_4 conc. (3.14): formazione di precipitato rosso intenso = conferma per nitrati

- Acido cloridrico (3.11)
  - effervescenza forte = carbonati
  - nessuna reazione = sabbia

6. *Ricerche speciali*

6.1. Differenziazione di specie di amidi simili

6.1.1. Frumento e segale
Poiché taluni granuli dell'amido di segale sono simili, per forma e dimensioni, a quelli di amido di frumento, scopo del presente metodo è ottenere indicazioni sicure, anche di ordine quantitativo, per la loro differenziazione in miscele.
Operare come descritto in 5.1 e sospendere la frazione IV nella soluzione di fenolo (3.15) per 24 ore.
Porre una goccia della sospensione su un vetrino e lasciare essiccare a temperatura ambiente.
Immergere il vetrino in soluzione di Unna (3.16) reattivo A per 10 minuti, lavare e immergere in reattivo B per 15 minuti.
Lavare ed immergere in reattivo C per 30 minuti, lavare con acqua, con alcool (3.10) e con xilolo (3.18) e infine montare in glicerina; osservando al microscopio composto con obiettivo 25×-40×, l'amido di frumento risulta colorato in rosa, quello di segale in giallo-bruno.

6.1.2. Frumento e riso
Poiché taluni granuli dell'amido di frumento sono simili, per forma e dimensioni a quelli dell'amido di riso, scopo del presente metodo è di escludere o confermare la presenza di riso in farine di frumento.
Operare come descritto in 5.1 e porre la frazione IV in becker (4.11) da 250 ml con 150 ml di H_2O distillata.
Agitare e lasciare a riposo; travasare per decantazione in un secondo becker (4.11) e, dopo nuovo riposo, in un terzo becker. Prelevare da quest'ultimo due gocce del liquido torbido e porle ad essiccare all'aria su un vetrino, quindi fissarle con 3 gocce di alcool metilico (3.10).
Dopo 5 minuti farvi cadere sopra 2 gocce di una miscela 1:1 dei reattivi (3.8) + (3.9), lasciare in riposo per 5 minuti e togliere l'eccesso di colore lavando con acqua.
Osservando al microscopio composto con obiettivo 40×-60×, i granuli di frumento risultano incolori e debolmente colorati in azzurro, i granuli di amido del riso presentano netta colorazione azzurro-verde.

6.2. Ricerca e identificazione di frammenti di sostanze nocive, infestanti dei cereali in campo

6.2.1. Distribuire uniformemente 1-2 g della frazione IV ottenuta in 5.1 sul fondo di una capsula Petri (4.13), umettare con il reattivo di Vogl (3.7), scaldare la capsula a blanda temperatura fino allo sviluppo di vapori.
Posare la capsula su un foglio bianco e dopo 5-10 minuti osservare il materiale: la comparsa di aloni o punti colorati rivela la presenza delle seguenti specie:
- Lolium temulentum (Loglio): aloni o punti colorati in rosso-arancio
- Melampyrum arvenze (Melampiro): aloni o punti colorati blu-verdastri
- Adonis aestivalis (Adonide): aloni o punti colorati verde-giallastro
- Latyrus aphaca (Latiro): aloni o punti colorati rosso ciliegia
- Datura stramonium (stramonio) e Agrostemma githago (Gittaione): punti marrone, rossicci o nerastri

Porre 1.2 g di materiale in vaschetta per saggi colorimetrici (4.21), riempire la depressione con il reattivo 3.17.
Dopo 30-40 secondi si sviluppa un colore rosso viola intorno alle particelle di Claviceps purpurea (Segale cornuta).

6.2.2. Prelevare i frammenti situati nelle zone colorate, porli su un vetrino portaoggetti (4.4) con 2-3 gocce di glicerina (3.20), coprire con coprioggetto (4.5) e osservarli al microscopio composto con obiettivo 25× o 40×.
Se i frammenti non sono sufficientemente trasparenti, prelevarne altri, porli su un vetrino e operare come segue:
aggiungere 1 goccia di acido lattico (3.22), riscaldare su fiamma fino a sviluppo di vapori, lasciare raffreddare, aggiungere 1 goccia di glicerina (3.20) e osservare al microscopio; oppure aggiungere 2 gocce di cloralio idrato (3.4), coprire e osservare.
Identificare le strutture riscontrate facendo riferimento alla collezione (4.24).

7. *Riferimenti bibliografici*

Huss W., 1976, Microscopy and quality control in the manufacture of animal feeds. Roche, Basel.
Manual of Microscopic Analysis of Feeding Stuffs, 2nd ed., 1978. American Ass. of Feed Microscopists.
Villavecchia - Eigemann, 1982-83, Nuovo dizionario di merceologia e chimica applicata. Hoepli, Milano.
R.I. Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. D.M. 13 aprile 1994 "Metodi di analisi per il controllo ufficiale degli alimenti per animali. Supplemento n. 11".

99A1923

DECRETO 9 marzo 1999.

Modificazione della denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» e del relativo disciplinare di produzione.

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina di procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bianco vergine Valdichiana» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1989, con il quale sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana»;

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1993, ed il decreto dirigenziale 29 settembre 1995 con i quali sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione in discorso;

Visto il decreto dirigenziale 21 maggio 1997 con il quale è stato modificato il periodo transitorio previsto dall'art. 3 del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 per l'iscrizione dei terreni vitati all'albo dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana»;

Vista la domanda presentata dal Consorzio tutela bianco vergine Valdichiana legittimata ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa a modificare la denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e a modificare il relativo disciplinare di produzione;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 258 del 4 novembre 1998;

Visto il successivo parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini relativo all'art. 7, comma 5, della proposta di disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana»;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica della denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» in «Valdichiana» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione dei vini in argomento in conformità ai pareri espressi al riguardo dal sopra citato comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana», riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1972 e successive modifiche, è modificata in «Valdichiana» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Valdichiana» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui norme entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana», ed i cui vigneti non sono compresi in tutto o in parte nell'albo dei vigneti attualmente operante presso le camere di commercio competenti per territorio, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro il 30 giugno 1999, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Nelle denunce dei terreni vitati i conduttori hanno cura di indicare le tipologie della denominazione di origine controllata «Valdichiana» ottenibili da ciascuna delle unità produttive e possono altresì indicare per quali opzioni vendemmiali intendano rivendicare la produzione, tenuto conto della compatibilità di piattaforma ampelografica prevista per ciascuna tipologia del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana».

Gli organi della regione Toscana, in sede di accertamento di idoneità di ciascuna superficie vitata, stabiliscono le compatibilità e le opzioni ammesse ai fini dell'istituzione dell'albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Valdichiana» ed il successivo rilascio delle ricevute di produzione da parte della camera di commercio competente per territorio.

Art. 4.

I vini della denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* trovansi già confezionati o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recepienti di capacità non superiore a cinque litri e siano conformi alle disposizioni del decreto dirigenziale 29 settembre 1995 - modificazioni del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana», usufruiscono di un periodo di smaltimento:

di dodici mesi, per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

di diciotto mesi, per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di ventiquattro mesi, per il prodotto in commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze del prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate, fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate alla camera di commercio competente per territorio e che sui recipienti sia apposta la scritta «vendita autorizzata fino ad esaurimento» o in alternativa su di essi sia riportato l'anno di produzione delle uve ovvero l'indicazione che trattasi di prodotto ottenuto dalla vendemmia 1998 o di anni precedenti, purché le predette indicazioni siano veritiere o documentabili.

Art. 5.

I vini a denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana», che alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, trovansi allo stato sfuso presso le cantine produttrici, possono essere designati con la denominazione di origine controllata «Valdichiana» bianco o «Valdichiana» bianco vergine alle seguenti condizioni:

a) i relativi quantitativi devono essere denunciati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto all'ufficio territorialmente competente dell'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi;

Trascorso tale termine, senza che la denuncia sia stata effettuata, sarà considerata opzione del detentore a non avvalersi della possibilità di designazione del vino detenuto con la denominazione di origine controllata «Valdichiana» bianco o «Valdichiana» bianco vergine;

b) le uve utilizzate devono essere state denunciate per la produzione di vini con la denominazione di origine controllata «Bianco vergine Valdichiana» e devono essere state prodotte nell'ambito del territorio delimitato dall'art. 3 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana».

c) i quantitativi di vino corredati dai requisiti previsti ai punti *a)* e *b)* debbono essere sottoposti ad esame chimico-fisico ed organolettico, come previsto dall'art. 13 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, ai fini della valutazione di rispondenza dei requisiti stabiliti dall'unico disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Valdichiana».

Art. 6.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Valdichiana» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 1999

Il dirigente: CAMILLA

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «VALDICHIANA»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Valdichiana» è riservata ai vini bianco o bianco vergine, chardonnay, grechetto, spumante, frizzante, rosso, rosato, sangiovese, vin santo, vin santo riserva che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti aventi nell'ambito aziendale la seguente composizione ampelografica:

«Bianco» o «Bianco vergine»:

Trebbiano toscano min. 20%;

Chardonnay, Pinot bianco, Grechetto, Pinot grigio, da soli o congiuntamente, fino all'80%;

possono concorrere alla produzione di detto vino altri vitigni non aromatici a bacca bianca, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Chardonnay:

Chardonnay minimo 85%;

altri vitigni non aromatici a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Grechetto:

Grechetto minimo 85%;

altri vitigni a bacca bianca non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Rosso e Rosato:

Sangiovese minimo 50%;

Cabernet, Merlot, Sirah da soli o congiuntamente massimo 50%;

possono concorrere alla produzione di detti vini altri vitigni non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Sangiovese:

Sangiovese minimo 85%;

altri vitigni a bacca rossa non aromatici, rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 15%;

Vin Santo e Vin Santo Riserva:

Trebbiano toscano e Malvasia bianca da soli o congiuntamente minimo 50%;

altri vitigni a bacca bianca rispettivamente raccomandati e/o autorizzati per le province di Arezzo e Siena fino ad un massimo del 50%.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende in parte il territorio amministrativo dei comuni di Arezzo, Castiglion Fiorentino, Cortona, Foiano, Lucignano, Marciano, Monte San Savino e Civitella in Val di Chiana in provincia di Arezzo e Sinalunga, Torrita di Siena, Chiusi, Montepulciano in provincia di Siena.

Tale zona è così delimitata:

in prossimità di Arezzo, in località La Mossa, al km 145 della strada statale n. 71, ha inizio la delimitazione del territorio dei vini «Valdichiana». Da questo punto procede verso sud seguendo la suddetta statale e, dopo aver superato la confluenza (quota 281) con la strada statale n. 75 per le località Olmo, Pieve a Quarto, Policiano, raggiunge Rigutino. Da Rigutino, verso nord-est, segue la strada per Pieve di Rigutino, quindi attraverso una mulattiera, passa per podere Rigutinelli, podere Sartiano, podere La Torre, quindi verso Villa Rada, quote 480, 526, poggio Sorbino, quote 430, 365 (Il Castello), giunge a Cozzano. Da Cozzano prosegue attraverso una rotabile prima ed una carreggiabile poi verso Villa Apparita, quota 470 e Mammi. Da Mammi la linea di delimitazione prosegue attraverso una mulattiera fino a Villa Ranco, da dove attraverso una rotabile, passa per il Ceriolo, quota 534 e si immette in una mulattiera che conduce a Santa Margherita.

Da Santa Margherita (quota 295) passa per la mulattiera che conduce a colle Secco, quindi a Santa Cristina, Taragnano, Caprile, Le Capanne, La Badiola, Il Toppo e Santo Stefano. Da Santo Stefano la delimitazione si dirige verso sud e, per quota 307, raggiunge, attraverso una carreggiabile, Pieve di Chio, Petreto, quota 314, casa Materna, quota 296, quota 285 ed Orzale. Da Orzale prosegue attraverso una mulattiera per il Toppo, Pergognano, quote 299, 440, 576, 549, 581, 516, 459, 396 e 357, costeggia il fosso di Rostonchia fino a quota 309. Da qui prosegue per quota 332 e, attraverso una mulattiera, raggiunge Il Moro, villa di Pozzo, quote 501 e 523, monte Le Civitelle, quote 537, 496 e 449. Da quota 449 prosegue prima per una carrareccia e poi per una mulattiera e, passando vicino a quota 331, si immette nella carreggiabile di Quarantola e la discende fino a San Pietro. Da qui prosegue attraverso quota 382 per Cegliolo, quote 327, 386, 433 e 422, case Bocina, quote 441 e 439. I Cappuccini e quota 553. Da quota 553 si immette sulla carreggiabile che conduce per Maestà del Pianello, alla strada provinciale per Cortona.

La linea di delimitazione segue detta provinciale fino al bivio del Torreone, quindi se ne distacca e per quote 565 e 510, attraverso una carreggiabile, giunge a Teccognano, quindi per quote 359 e 438, attraverso una mulattiera, giunge a Volpaia, prosegue per la stessa mulattiera fino al mulino a vento, quindi per quote 362 e 502 giunge a Bulciana di Sotto da questo vocabolo, la delimitazione si immette nel rio del Bagno e per quota 330 giunge alla confluenza di detto rio con il fosso del Trebbio e risale per quest'ultimo fino al podere Le Bruciate, quindi per una mulattiera raggiunge Gagliana, quota 542, casa Montanare quota 518 ed incontra la strada provinciale Cortona-Umbertide, che segue fino al ponte sul torrente Esse.

Da qui si sovrappone ai confini fra la provincia di Arezzo e quella di Perugia e li segue, attraverso la località Borghetto Ferretto, fino al podere Marella. Dal podere Marella segue il confine provinciale fra Siena e Perugia, in direzione sud-ovest, fino all'incrocio del confine suddetto con la strada che da Castiglion del Lago conduce ad Acquaviva, segue questa strada in direzione del podere Sant'Adele e prima di raggiungere quest'ultimo, sul ponte (quota 251) che attraversa il canale maestro della Chiana, si sovrappone alla sponda destra di questo fino alla località La Casetta (quota 250); di qui piega verso sud-ovest lungo la scarpata della Colmatella fino a raggiungere, a quota 251, la strada interpoderale della Colmata del Lago II che segue verso sud sino ad incrociare il confine comunale tra Chiusi e Montepulciano; segue quindi il limite di confine verso est sino a raggiungere il torrente Parce, risale il medesimo fino ad incrociare la strada che, in direzione nord-ovest, raggiunge il confine provinciale, in prossimità della chiesa della Madonna del Popolino.

La linea di delimitazione segue quindi il confine provinciale verso sud fino ad incrociare la strada che conduce a Porto, in prossimità del podere Passo alle Querce, quindi prosegue verso ovest, lungo la strada suddetta fino ad incontrare la ferrovia Chiusi-Siena. Segue verso nord-ovest la linea ferroviaria suddetta, passando per la stazione di Montepulciano, di Piano, fino al sottopassaggio delle Caselle (quota 267); da qui la delimitazione si riporta sulla strada che conduce da Torrita di Siena a Sinalunga, sino al ponte sul fosso Doccia (quota 268).

Da questo punto prosegue verso est seguendo il suddetto fosso Doccia fino alla confluenza di questi con il torrente Foenna, quindi segue il torrente Foenna sino al ponte Nero (quota 257) sulla provinciale Bettolle-Torrita di Siena, proseguendo per detta provinciale verso nord, fino a Case Nuove, passando per Bettolle e casa Marchi. Da Case Nuove raggiunge la stazione di Foiano, passando per la strada che tocca la quota 253, seguendo poi la ferrovia fino a Porti (quota 258). Prosegue per la strada comunale, raggiunge la stazione di Monte San Savino e, seguendo la ferrovia, si arriva al bivio con la strada che da Civitella porta ad Alberoro (quota 284). Da quota 284, seguendo sempre la stessa strada si passa per Doma, Cagiolo, Madonna di Mercatale, Malfiano, casa Lota, podere Gratene fino a Colmo sulla strada statale n. 69, Arezzo-Montevarchi. La linea di delimitazione segue la strada statale n. 69, passa per Indicatore e, da qui, si sposta sulla provinciale per Chiani, San Giuliano, ponte alla Nave, quote 246 e 250, Le Fosse e casa Bagnaia, fino a raggiungere il km 145 della strada statale n. 71, punto di partenza della delimitazione.

All'interno di tale delimitazione viene esclusa dalla zona di produzione l'area delimitata come appresso: a nord, partendo dal podere La Fornace in prossimità del canale maestro della Chiana, la linea di delimitazione discende verso sud lungo la strada che, passando per c.lo idraulico (quota 245), e podere di Montagnano, raggiunge quota 246 in prossimità del podere Viallesi. Da quota 246 prosegue verso sud fino a raggiungere rio del Basso, quindi, in direzione ovest, prende la strada verso Cesa e prima di raggiungere il centro abitato

devia verso sud lungo la strada che, incrociando il rio della Pescaia (quota 248), prosegue fino al podere del Terchio, da dove, in direzione sud-ovest, raggiunge, lungo la strada, la località Le Sei Vie in prossimità del km 12 della strada statale n. 357, e prosegue, su detta statale, in direzione sud, fino in prossimità del km 16 (quota 251).

Da qui, verso est, per il rio Quaranta, raggiunge il rio della Fossetta, che discende in direzione sud, fino ad incrociare il torrente Esse (in prossimità della quota 255) e, quindi, lungo il corso d'acqua che attraversa la località Colmata, raggiunge in direzione sud-est il canale maestro della Chiana a quota 246. Da quota 246 prosegue verso sud-est lungo il canale maestro della Chiana fino al podere La Croce, quota 253, quindi verso sud-est lungo la strada che porta a Valiano e, prima di giungere a quota 260, prende la strada che, in direzione nord, passa per il podere Santa Giuseppina, proseguendo per la medesima (quote 251, 250, 253 e 251) fino in prossimità del ponte di Cignano e proseguendo sul Reglia allacciante di destra, risale verso nord fino ad arrivare a quota 252, in prossimità del Vuotabotte dello Strozzo. Prende quindi la strada che passa per quota 251, costeggia i Pratoni fino al podere Fonti, (quota 244), piega verso nord-ovest fino a raggiungere il ponte del Rondò, quindi seguendo il canale Montecchio prosegue verso nord fino a quota 244, piega verso est lungo la strada che conduce il podere Cesaroni Venanzi, e poi verso nord lungo la via che porta alla località Ginestra, passando per le quote 249, 246 e 247, questa ultima sulla strada per Manciano. Prosegue quindi verso ovest e prima di raggiungere il canale maestro piega verso nord, lungo la via di mezzo, passando per le quote 243, 244, 245 e 244.

Da quota 244 la linea di delimitazione prosegue in direzione nord attraverso le quote 243 e 245 e, lungo la strada che costeggia il podere Selva ed il podere Giannini, prosegue, fino a quota 243. Superata la quota 243, raggiunge, seguendo la strada, il canale maestro della Chiana, che attraversa all'altezza del podere La Fornace per ricongiungersi al punto di inizio della delimitazione.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Valdichiana» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità e di pregio.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 unicamente i vigneti di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni situati ad una altitudine non superiore ai 600 metri s.l.m., sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia. Per i tipi rossi sono iscrivibili unicamente i terreni collinari. Sono da considerarsi inadatti, e non possono essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in terreni umidi di fondovalle.

I sesti di impianto, che per i nuovi impianti e reimpianti dovranno prevedere almeno 3.300 ceppi per ettaro, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti a valorizzare le caratteristiche delle uve e dei vini.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini «Valdichiana» non deve essere superiore per ettaro di coltura specializzata a tonnellate 11 per le uve rosse e a tonnellate 12 per le uve bianche.

A tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro della coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Toscana annualmente prima della vendemmia, con proprio decreto, sentite le organizzazioni professionali di categoria e tenuto conto delle condizioni ambientali e di coltura, può fissare una produzione massima per ettaro avente diritto alla denominazione di origine controllata inferiore a quella stabilita dal presente disciplinare di produzione, dandone comunicazione al Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» devono assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay e Grechetto, del 10% per il Rosso, Rosato e Sangiovese, dell'11% per i tipi Vin Santo.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nella zona delimitata al precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio amministrativo delle province di Arezzo e Siena.

Le uve provenienti dai vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Valdichiana» Bianco o Bianco Vergine possono essere destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana» Vin Santo qualora i produttori interessati optino per tali rivendicazioni in sede di denuncia annuale delle uve fatta alla competente Camera di commercio.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore al 70%, per le tipologie Bianco o Bianco Vergine, Chardonnay, Grechetto, Rosso, Rosato e Sangiovese.

Qualora superi questo limite, ma non il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata.

Oltre il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

La resa dei tipi Vin Santo finito al terzo anno di invecchiamento riferita all'uva fresca deve essere massimo del 35%.

Nella vinificazione, che deve avvenire come d'uso, sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le eventuali operazioni di arricchimento sono consentite a norma di legge.

Per la produzione delle tipologie Vin Santo il metodo di vinificazione prevede quanto segue: l'uva dopo aver subito un'accurata cernita, deve essere sottoposta ad appassimento e può essere ammostata non prima del 1° dicembre dell'anno di raccolta e non oltre il 31 marzo dell'anno successivo.

L'appassimento delle uve deve avvenire in locali idonei, fino a raggiungere un contenuto zuccherino non inferiore al 26% è ammessa una parziale disidratazione delle uve con mezzi meccanici.

La fermentazione e la maturazione devono avvenire in recipienti di legno di capacità massima di 500 litri per un periodo di almeno 2 anni.

L'immissione al consumo della tipologia «Vin Santo» non può avvenire prima del 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della menzione «riserva» non può avvenire prima del 1° novembre del quarto anno successivo a quello di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» non possono essere immessi al consumo prima del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di produzione delle uve con eccezione delle tipologie Vin Santo.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Valdichiana» all'atto dell'immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Bianco» o «Bianco Vergine»:

colore: paglierino, anche con riflessi verdognoli;

profumo: neutro, caratteristico, ricco di delicato e gradevole profumo;

sapore: asciutto, anche con lieve retrogusto di mandorla amara;

zuccheri massimo: 8 g/l:

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l.

La tipologia spumante, oltre a rispettare le normative vigenti in materia, dovrà avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo dell'11% vol.

È prevista inoltre l'estensione della denominazione di origine controllata anche al vino frizzante naturale il quale dovrà avere le identiche caratteristiche del vino bianco tranquillo con l'aggiunta al sapore della dizione: o leggermente amabile;

Chardonnay:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, morbido;

zuccheri: massimo: 8 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l;

Grechetto:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

profumo: delicato, caratteristico;

sapore: secco, armonico, sapido;

zuccheri massimo: 8 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 14 g/l;

Sangiovese:

colore: rosso rubino brillante con tendenza al granato;

profumo: vinoso, fruttato, fragrante;

sapore: sapido, vivo, armonico;

zuccheri massimo: 8 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19 g/l;

Rosso:

colore: rosso rubino brillante, con tendenza al granato in fase di invecchiamento;

profumo: vinoso, fruttato, fragrante, fresco di beva se giovane;

sapore: sapido, vivo, armonico, fresco di beva se giovane;

zuccheri massimo: 8 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11% vol;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 19 g/l;

Rosato:

colore: rosa più o meno intenso;

profumo: vinoso, fresco, fragrante;

sapore: armonico, fresco di beva;

zuccheri massimo: 8 g/l;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,50% vol;

zuccheri massimo: 8 g/l;

acidità totale minima: 5 g/l;

estratto secco minimo: 16 g/l;

Vin Santo e Vin Santo riserva:

colore: dal paglierino, all'ambrato, al bruno;

profumo: etereo, caldo, caratteristico;

sapore: armonico, vellutato dal secco all'amabile;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 15% vol:

per la tipologia secco massimo 3% vol. da svolgere;

per la tipologia amabile mininio 3,10% vol. da svolgere;

acidità totale minima: 4,50 g/l per la tipologia secco, 5,00 g/l per la tipologia amabile;

estratto secco netto minimo: 22 g/l.

Art. 7.

Alla denominazione di origine controllata «Valdichiana» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione, ivi compresi gli aggettivi superiore, extra, fine, scelto e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE e nazionali in materia.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini di cui all'art. 1 l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria per i recipienti fino a cinque litri, ad esclusione della tipologia «spumante», «bianco», o «bianco vergine», «chardonnay» e «grechetto».

Il vino a denominazione di origine controllata «Valdichiana», tipologie Vin Santo deve essere immesso al consumo esclusivamente in bottiglie di capacità non superiore a litri 0,750 con tappo di sughero.

99A1924

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 19 febbraio 1999.

Rettifica al decreto rettorale 12 ottobre 1998 concernente modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto il proprio precedente decreto n. 5289 del 12 ottobre 1998, relativo alla modifica di statuto di questa Università, istituzione della scuola di specializzazione in discipline regolatorie, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 273 del 21 novembre 1998;

Considerato che all'art. 5 del citato decreto è stato riscontrato un errore materiale di scrittura relativo al monte ore annuale della scuola;

Considerata la necessità di procedere alla rettifica;

Decreta:

Il decreto rettorale n. 5289 del 12 ottobre 1998 è rettificato come segue: all'art. 5, comma secondo, le parole «La scuola prevede un monte ore annuale di almeno centottanta ore per un totale di almeno trecentosessanta ore nel triennio.», devono essere sostituite con le

parole «La scuola prevede un monte ore annuale di almeno centoventi ore per un totale di almeno trecentosessanta ore nel triennio.».

Pavia, 19 febbraio 1999

p. *Il rettore:* SCHMID

99A1970

POLITECNICO DI MILANO

DECRETO RETTORALE 29 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto del Politecnico.

IL RETTORE

Visto lo statuto del Politecnico di Milano approvato con regio decreto del 20 aprile 1939, n. 1028, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge del 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge del 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge del 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale 1994-1996;

Visto lo statuto del Politecnico di Milano emanato con decreto rettorale n. 120/AG del 12 maggio 1994 e successive modificazioni, ai sensi della legge n. 168/1989;

Visto il decreto rettorale n. 197/AG del 10 giugno 1997 relativo all'istituzione della facoltà di architettura di Milano-Bovisa;

Viste le delibere degli organi accademici del Politecnico di Milano;

Decreta:

È istituito presso la facoltà di architettura di Milano-Bovisa il completamento del corso di laurea in architettura della durata di cinque anni così come previsto dall'ordinamento didattico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 29 ottobre 1998

Il rettore: DE MAIO

99A1969

UNIVERSITÀ «MAGNA GRÆCIA» DI CATANZARO

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il decreto ministeriale n. 1523 del 29 dicembre 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1998, che ha istituito l'Università degli studi di Catanzaro;

Visto il decreto rettorale n. 180 del 23 settembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, che ha modificato, fra gli altri, lo statuto della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione in conformità agli schemi di statuto indicati dal decreto ministeriale 3 luglio 1996 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 213 dell'11 settembre 1996, serie generale;

Visto il verbale del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 2 aprile 1998 con il quale la facoltà, valutate le risorse della scuola in anestesia e rianimazione, ha deliberato l'ampliamento del numero dei posti in statuto per la suddetta scuola portandoli a otto;

Visto il verbale del senato accademico del 23 settembre 1998 che ha approvato il suddetto aumento dei posti in statuto della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione;

Visto l'atto di indirizzo sull'autonomia didattica, n. 2079 del 5 agosto 1997, con il quale il Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha inteso regolamentare in regime transitorio le modifiche degli statuti didattici degli atenei;

Decreta:

Lo statuto della scuola di specializzazione in anestesia e rianimazione della facoltà di medicina e chirurgia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 1998, è modificato all'art. 6 come segue:

Art. 6 - Il numero massimo degli specializzandi che possono essere ammessi è di otto per anno.

Ai sensi della normativa vigente il presente decreto è sottratto al controllo di legittimità e sarà acquisito al registro della raccolta interna dell'Ateneo.

Catanzaro, 11 dicembre 1998

Il rettore: VENUTA

99A1927

CIRCOLARI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

CIRCOLARE 12 marzo 1999, n. **11.**

Circolare concernente il «patto di stabilità interno» per le province e i comuni. Art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

A tutte le province
A tutti i comuni
Ai tesorieri delle province e dei comuni
e, per conoscenza:
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale
Al Ministero dell'interno - Ufficio legislativo
All'A.N.C.I.
All'U.P.I.
Alla Corte dei conti - Segretariato generale

Premessa:

Con la direttiva in data 18 febbraio 1999, emanata congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono stati forniti i primi chiarimenti in merito all'applicazione del «patto di stabilità interno» di cui all'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Con la presente circolare, definita d'intesa con il Ministero dell'interno, si esplicitano i contenuti applicativi della norma e gli adempimenti richiesti agli enti locali.

La presente circolare riguarda esclusivamente le province e i comuni e non si applica alle comunità montane.

Va evidenziato, quale prima considerazione, che il «patto di stabilità interno» introduce nell'attuale legislazione per gli enti locali un preciso riferimento alla gestione di cassa, che era stata esclusa, come previsione nei bilanci degli enti locali, con il decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77. Allinea quindi il comportamento strategico degli enti locali a quello dello Stato, che si adegua ai principi generali che vigono nella Comunità europea. Impone, quindi, una riflessione sugli andamenti finanziari effettivi, che ovviamente comprendono sia quelli derivanti dalla competenza, sia quelli derivanti dagli esercizi precedenti.

Il «patto di stabilità interno», secondo le previsioni dell'art. 28, impegna gli enti locali a «ridurre progressivamente il finanziamento in disavanzo delle proprie spese e a ridurre il rapporto tra il proprio ammontare di debito e il prodotto interno lordo». Trattasi, quindi, di due distinti obiettivi che sono oggetto della presente circolare e che coinvolgono tutti gli enti locali.

PARTE PRIMA
Il miglioramento del saldo

1. *Quantificazione del disavanzo complessivo e degli obiettivi del comparto enti locali.*

In sede di approvazione del collegato alla legge finanziaria 1999 la quantificazione del contenimento in termini di cassa dell'indebitamento netto dell'intero comparto delle autonomie locali derivante dalle disposizioni dell'art. 28 è stata stimata in 2.200 miliardi, pari a circa lo 0,1% del prodotto interno lordo stimato per il 1999. Tale contenimento corrisponde all'1% circa della spesa corrente complessiva 1998 di tutto il comparto (regioni, province, comuni e comunità montane).

Nell'ambito del settore enti locali l'1% della spesa corrente complessiva per il 1998 corrisponde ad un ammontare di 820 miliardi. Detto importo è peraltro pari all'1,1% della stessa spesa al netto degli interessi.

Al fine di conseguire il suddetto risparmio di 820 miliardi a livello aggregato, ciascun ente concorre al risanamento migliorando il proprio saldo tendenziale nel 1999 e negli anni 2000-2001, riducendolo se è negativo, aumentandolo se è positivo. La riduzione del disavanzo complessivo coinvolge quindi tutti gli enti locali e deve intendersi come correzione del disavanzo tendenziale (il disavanzo che si avrebbe in assenza di interventi correttivi).

Sulla base di valutazioni macroeconomiche di previsione delle spese correnti e delle entrate proprie degli enti locali, la crescita del disavanzo tendenziale è stata stimata pari a circa il 3,6% (pari all'80% del tasso di crescita del PIL monetario stimato nella misura del 4,5% dal Documento di programmazione economico finanziaria per il triennio 1999/2001).

Il risparmio complessivo di 820 miliardi per ciascuno degli anni 1999/2001 potrà essere raggiunto attraverso l'adozione di interventi correttivi da parte di ciascun ente locale tali da determinare, sempre per ciascuno degli anni 1999/2001, un miglioramento del saldo tendenziale pari alla maggior cifra tra l'1,1% della spesa corrente al netto degli interessi 1998 ed il 3% del saldo tendenziale stesso (sempre con riferimento ai dati di cassa).

2. *La determinazione del saldo per ciascun ente.*

La determinazione del saldo per ciascun ente deriva dalla differenza tra le entrate finali effettivamente riscosse, inclusive dei proventi della dismissione dei beni immobiliari e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi. Tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dello Stato appresso specificati. Non devono essere incluse tra le entrate quelle derivanti dalla vendita di valori mobiliari (azioni, partecipazioni, titoli di Stato, ecc.) e la riscossione di crediti (recupero di anticipazioni, recupero di somme per opere pubbliche, ecc.). La ragione di questa esclusione è legata alle regole contabili adottate per la verifica degli adempimenti conseguenti al trattato di Maastricht.

Nel calcolare il saldo ogni ente deve fare riferimento esclusivamente ai movimenti finanziari in termini di cassa, con preciso riferimento alle riscossioni e ai pagamenti effettuati dal tesoriere in relazione sia alla competenza che ai residui. Nel calcolo del saldo non va ovviamente considerato il fondo di cassa rilevato al 1° gennaio di ciascun anno.

Per quanto riguarda i trasferimenti dello Stato, vanno esclusi dalle entrate quelli ordinari, perequativi

e consolidati erogati dal Ministero dell'interno e quelli in conto capitale erogati da tutte le amministrazioni statali. Dalle spese correnti sono escluse le spese per interessi passivi. Pertanto, il saldo finanziario di ciascun ente deve essere così calcolato:

Totale delle entrate finali riscosse di cui al quadro generale riassuntivo del bilancio (Titolo I + Titolo II + Titolo III + Titolo IV)	L. (+) ....
A detrarre:	
Trasferimenti dello Stato ordinari, perequativi e consolidati (parte del Titolo II: Categoria 1ª)	L. (−) ....
Trasferimenti dello Stato in conto capitale (Titolo IV: Categoria 2ª)	L. (−) ....
Proventi dalla vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categoria 1ª)	L. (−) ....
Riscossione di crediti (Titolo IV: Categoria 6ª)	L. (−) ....
Totale riscossioni (A)	L. (+) ....
Totale delle spese correnti pagate (Titolo I)	L. (+) ....
A detrarre:	
Pagamenti di interessi passivi	L. (−) ....
Totale pagamenti (B)........	L. (+) ....
Saldo (A) - (B)	L. (+/−) ....

Al fine di operare un raffronto su dati omogenei, occorre che, nella determinazione del saldo per il triennio 1999/2001, le province non considerino le nuove entrate derivanti dall'attribuzione del gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile e dalla sostituzione dell'imposta erariale di trascrizione dei veicoli al PRA con l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione al PRA; e, cioè, le risorse che per l'anno 1999 e per gli anni successivi saranno sostitutive di trasferimenti erariali, ai sensi degli articoli 56 e 60 del decreto legislativo 25 dicembre 1997, n. 446.

Parimenti, i comuni nella determinazione del saldo per gli anni 2000 e 2001 non dovranno considerare le entrate derivanti dall'attribuzione del gettito delle imposte di registro, ipotecaria e catastale (art. 60 del decreto legislativo n. 446/1997 e art. 31 della legge n. 448/1998) o eventuali ulteriori compartecipazioni a tributi erariali in quanto le une e le altre sostitutive di trasferimenti erariali.

3. *Le azioni utili per il miglioramento.*

Per ottenere il miglioramento del saldo, sono indicate dal comma 2, con valore programmatico, le seguenti azioni:

a) aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti. È il primo parametro più immediato da valutare per verificare la portata degli interventi di cui alla lettera precedente;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri. Trattasi di operazione da impostare anche nel bilancio di previsione annuale ed in quello pluriennale;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissione di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali.

Da tale elencazione emerge chiaramente l'intento del legislatore di evitare che gli obiettivi siano perseguiti attraverso la riduzione di spese per investimenti. Inoltre, il comma 7 precisa che nella riduzione del disavanzo annuo deve comunque essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, verificando tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.

4. *Computo del saldo programmatico.*

Il comma 1 dell'art. 28 della legge richiede che il saldo di cui al precedente punto 2 sia definito in termini di cassa. Tuttavia, considerato che il «patto di stabilità interno» rimarrà in vigore almeno per altri due anni, il 2000 e il 2001, esso dovrebbe influire anche sulle previsioni di competenza. L'azione di miglioramento del saldo finanziario (da realizzare con riduzione delle spese correnti e con aumento delle entrate proprie) deve esprimersi nel processo di formazione dei bilanci ed influire sulle previsioni di competenza, oltre che sugli impegni e accertamenti del conto consuntivo.

Per verificare la misura dell'adeguamento al «patto di stabilità interno» le amministrazioni locali possono utilizzare le seguenti operazioni, da effettuare sia sulla gestione di cassa, sia sulla gestione di competenza:

1. calcolo del saldo di cassa del 1998;

2. calcolo del saldo tendenziale per il 1999; per gli enti con saldo negativo pari al saldo 1998 incrementato del 3,6% e per gli enti con saldo positivo pari al saldo 1998 ridotto del 3,6%;

3. calcolo dell'intervento correttivo, pari alla maggior cifra tra 1,1% della spesa corrente al netto degli interessi 1998 e il 3% del saldo tendenziale di cui al punto 2;

4. calcolo del saldo programmatico di cassa 1999 pari alla differenza tra il saldo tendenziale di cui al punto 2 e l'intervento correttivo di cui al punto 3.

Si riportano i seguenti esempi:

Ente locale n. 1 (saldo negativo):

Entrate: 80,00;
Spese: 100,00;
Saldo (entrate − spese): −20,00;
Saldo tendenziale: −20,72;
Manovra correttiva (*): 1,10;

Saldo programmatico: −19,62;

Ente locale n. 2 (saldo positivo):

Entrate: 120,00;
Spese: 100,00;
Saldo (entrate − spese): 20,00;
Saldo tendenziale: 19,28;
Manovra correttiva (*): 1,10;

Saldo programmatico: 20,38.

(*) Viene ipotizzato che l'1,1% della spesa corrente al netto degli interessi sia maggiore del 3% del saldo tendenziale.

Conseguentemente, i prospetti da predisporre sono due — uno per la gestione di cassa (Allegato l) ed uno per quella di competenza (Allegato 2) — e sono acclusi, qualora possibile, al bilancio di previsione 1999. Le province e i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti inviano copia di tali prospetti al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Div. VI - Via XX Settembre, 97 - Cap. 00187 Roma.

5. *Verifica dell'andamento dei conti.*

L'art. 28 dispone che la realizzazione degli obiettivi interessa tutti gli enti. La verifica dell'andamento dei conti sarà operata:

su base mensile dalle province e dai comuni monitorati (province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti);

su base trimestrale per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 60.000 abitanti e per le altre province;

su base annuale per gli altri comuni.

Al fine della verifica viene predisposto l'allegato prospetto sui dati di cassa (pagamenti e riscossioni) effettivamente realizzati, curandone il successivo invio al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. - Div. VI - Via XX Settembre, 97 - Cap. 00187 Roma, secondo le seguenti modalità:

per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e le province con popolazione superiore a 400.000 abitanti, mensilmente, entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, mediante posta elettronica al seguente sito Internet «sg.igespa@interbusines.it», o via telefax ai seguenti numeri 06/47613522 e 06/4814027 (allegato 3);

per i comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 60.000 abitanti e le altre province, trimestralmente, in allegato al prospetto sui flussi trimestrali di cassa (art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468) e con le medesime modalità (allegato 4);

per i rimanenti enti, annualmente, in allegato al prospetto sui flussi relativi all'ultimo trimestre di cassa (art. 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468) e con le medesime modalità (allegato 5).

6. *La continuità degli obiettivi negli anni 2000 e 2001.*

Il «patto di stabilità interno» ha valenza triennale; in particolare il comma 2 stabilisce che negli anni 2000 e 2001 la percentuale sul PIL del disavanzo rimanga costante e, cioè, che il risparmio per i suddetti anni sia pari a quello programmato per l'anno 1999 (circa 2.200 miliardi nel complesso e 820 miliardi per gli enti locali anche per gli anni 2000 e 2001). A tal fine, nell'ipotesi in cui l'intervento correttivo nel 1999 si sia rivelato insufficiente per il perseguimento del saldo programmatico 1999 occorrerà operare sul bilancio 2000 per realizzare le correzioni necessarie per ricondurre il saldo sui livelli richiesti dal «patto di stabilità interno».

PARTE SECONDA
La riduzione del rapporto debito/PIL

Alla riduzione del rapporto tra l'ammontare del debito pregresso e il PIL è finalizzato il comma 3 dell'art. 28. Per debito pregresso o genericamente debito, come indica la norma, si deve intendere il debito residuo alla fine dell'anno, ovviamente solo in linea capitale e, cioè, senza il carico di interessi. L'obiettivo della riduzione del rapporto debito/PIL per gli enti delle amministrazioni non statali e per gli enti locali in particolare è di natura derivata, nel senso che esso si realizza mediante le medesime azioni sopra illustrate: miglioramento del saldo di parte corrente e politiche di dismissioni immobiliari e mobiliari.

Come rilevato nella citata direttiva interministeriale del 18 febbraio 1999, ciò si ricava dal testo della norma che, nel primo periodo del comma 3 dell'art. 28, prevede che la riduzione del rapporto sia sostenuta appunto da due operazioni: dalla progressiva riduzione del disavanzo annuo definito dal comma 2 e dalla destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione di partecipazioni mobiliari al finanziamento degli investimenti.

A conferma di ciò si ricorda che su proposta del Governo nel corso dei lavori parlamentari il riferimento all'indebitamento netto (differenziale tra le spese complessive — compresi gli investimenti — e le entrate proprie) è stato sostituito dalla nozione di disavanzo finanziario, che differisce dall'indebitamento netto proprio perché le spese per investimenti non concorrono a determinare il saldo. E ciò allo scopo di evitare che l'obiettivo della riduzione del rapporto debito/PIL potesse essere interpretato come un vincolo restrittivo rispetto agli investimenti degli enti locali.

Come è possibile misurare la riduzione del rapporto debito/PIL

L'obiettivo della riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito di ogni singola amministrazione e il PIL complessivo italiano richiede, come primo passo, il computo del rapporto debito/PIL al 31 dicembre 1998. Per tale calcolo l'ente locale utilizza il dato del debito residuo a tale data e il dato del PIL nazionale del 1998.

I dati del PIL da utilizzare per il calcolo del rapporto debito/PIL nel 1998 e negli anni successivi sono i seguenti, espressi in miliardi di lire:

1998 - L. 2.024.000;
1999 - L. 2.105.000;
2000 - L. 2.190.000;
2001 - L. 2.277.000.

A dimostrazione dell'operazione di riduzione del rapporto debito/PIL, gli enti locali sono invitati ad accludere al bilancio di previsione per il 1999 un prospetto, che parta dal 1998 ed abbia l'orizzonte temporale triennale della relazione previsionale e programmatica, nel quale sia evidenziato l'andamento del debito residuo alla fine di ciascun anno e del suo rapporto al PIL. Per la compilazione di questo prospetto le amministrazioni potranno seguire il seguente esempio:

(In miliardi di lire)

	1998	1999	2000	2001
Debito al 1° gennaio		5.000	5.200	5.400
Quota capitale da rimborsare...........		300	350	370
Mutui da assumere		500	550	580
Debito al 31 dicembre.......................	5.000	5.200	5.400	5.610
PIL..........................	2.024.000	2.105.000	2.190.000	2.277.000
Rapporto debito/PIL	0,0024703	0,0024703	0,0024657	0,0024637

Nel rendiconto annuale del 1999 è conseguentemente allegato un prospetto, basato sui dati di consuntivo, che potrà essere redatto sulla base del seguente esempio:

Andamento del debito nell'anno 1999 (in miliardi di lire)	
Debito al 1° gennaio	5.000
Quota capitale rimborsata	300
Mutui assunti o contratti	470
Debito al 31 dicembre.....................................	5.170

Variazione rapporto debito/PIL 1998/1999:	
Al 31 dicembre 1998:	
debito...	5.000
PIL 1998..	2.024.000
rapporto debito/PIL (A)...........................	0,0024703
Al 31 dicembre 1999:	
debito...	5.170
PIL	2.105.000
rapporto debito/PIL (B)	0,0024560

Se B è inferiore ad A, l'ente ha ottenuto la riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito e il PIL. La riduzione del rapporto debito/PIL deve intendersi come tendenza nel triennio, ammettendosi che, in un singolo anno, i dati di consuntivo possono mostrare aumenti del rapporto, purché tali aumenti siano compensati nell'arco del triennio.

PARTE III
Forza giuridica del «patto di stabilità interno»

Come già precisato nella Direttiva interministeriale del 18 febbraio 1999, il «patto di stabilità interno», così come formulato nell'art. 28, indica dei risultati da raggiungere, e in questo è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo è programmatico. In altri termini, il «patto di stabilità interno» impone oneri e non obblighi, nel senso che impone il raggiungimento di due risultati, ma non impone l'utilizzazione di determinati strumenti per il loro raggiungimento. I due risultati sono: il miglioramento del saldo finanziario e la riduzione del rapporto debito/PIL.

Conseguentemente, le indicazioni dell'art. 28 non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni interessate. Se le prescrizioni contenute nell'art. 28 non sono rilevanti dal punto di vista del controllo dei documenti di bilancio, esse hanno grande rilievo dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati. I presupposti e le condizioni dell'eventuale responsabilità sono descritti nei commi 6 e 8 dell'art. 28 dove è chiarissimo che si risponde appunto in termini di responsabilità e non in termini di legittimità/illegittimità dei vari documenti di bilancio (bilancio di previsione, conto consuntivo, deliberazioni di variazione, ecc.).

L'impegno che è richiesto a province e comuni per la realizzazione dei due obiettivi, definiti dall'art. 28, si caratterizza per un diverso grado di cogenza.

Il miglioramento del saldo finanziario deve considerarsi come una componente essenziale dell'insieme di interventi correttivi attuati con la legge n. 448/1998. Al rispetto di tale obiettivo è associato infatti un risparmio di 820 miliardi per l'insieme di province e comuni. Si tratta di un obiettivo primario che il sistema delle autonomie ha fatto proprio per concorrere agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica italiana.

Il miglioramento del rapporto debito/PIL deve considerarsi, invece, come un obiettivo derivato, conseguente soprattutto al miglioramento del saldo finanziario.

Il sistema di sanzioni disposto dal comma 8 dell'art. 28 e le procedure di accertamento attribuite alla conferenza Stato-città ed autonomie locali, riguardano principalmente, se non esclusivamente, le violazioni dell'obiettivo sul saldo finanziario e non si applicano, se non in circostanze eccezionali, alle violazioni dell'obiettivo nel rapporto debito/PIL.

Gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, accertati dal Governo, sono sottoposti alla conferenza Stato-città e autonomie locali, alla quale è affidata, dalla legge, l'individuazione delle misure da prescrivere per il ripristino degli obiettivi.

Se, nonostante l'applicazione di tali misure, gli scostamenti dovessero persistere alla fine dell'anno e l'Italia venisse sottoposta a sanzione per deficit eccessivo, tale sanzione sarà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi in proporzione alla quota ad essi imputabile.

p. *Il Ministro:* GIARDA

Allegato 1 – Prospetto da compilare da tutti gli Enti Locali per la gestione di cassa

ENTE LOCALE...

SALDO 1998 E SALDO PROGRAMMATICO 1999

(gestione di cassa)

		milioni di lire
	ENTRATE (Anno 1998)	
A	Entrate finali (Titoli I, II, III e IV)	....
B	Trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati (parte Titolo II: Categ. 1^)	....
C	Trasferimenti in conto capitale dello Stato (Titolo IV: Categ. 2^)	....
D	Proventi della vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categ. 1^)	....
E	Riscossione di crediti (Titolo IV: Categ. 6^)	....
F	**Totale entrate `(A - B - C - D - E)**	
	SPESE (Anno 1998)	
G	Spese correnti (Titolo I)	....
H	Interessi passivi	....
I	**Totale spese (G – H)**	
L	**SALDO 1998 (I - F)**	
M	**Saldo tendenziale stimato per il 1999 (L + L x 3,6% *per gli Enti con saldo negativo,* L – L x 3,6 % *per gli Enti con saldo positivo)***	....
N	Intervento correttivo (maggiore tra I x 1,1% e M x 3%)	....
O	**SALDO PROGRAMMATICO 1999 (M +/- N)**	

Allegato 2 – Prospetto da compilare da tutti gli Enti Locali per la gestione di competenza

ENTE LOCALE...

SALDO 1998 E SALDO PROGRAMMATICO 1999

(gestione di competenza)

		milioni di lire
	ENTRATE (Anno 1998)	
A	Entrate finali (Titoli I, II, III e IV)	....
B	Trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati (parte Titolo II: Categ. 1^)	....
C	Trasferimenti in conto capitale dello Stato (Titolo IV: Categ. 2^)	....
D	Proventi della vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categ. 1^)	....
E	Riscossione di crediti (Titolo IV: Categ. 6^)	....
F	**Totale entrate `(A - B - C - D - E)**	
	SPESE (Anno 1998)	
G	Spese correnti (Titolo I)	....
H	Interessi passivi	....
I	**Totale spese (G – H)**	
L	**SALDO 1998 (I - F)**	
M	**Saldo tendenziale stimato per il 1999 (L + L x 3,6%** ***per gli Enti con saldo negativo,*** **L – L x 3,6 %** ***per gli Enti con saldo positivo)***	....
N	Intervento correttivo (maggiore tra I x 1,1% e M x 3%)	....
O	**SALDO PROGRAMMATICO 1999 (M +/- N)**	

Allegato 3 – Prospetto da compilare mensilmente dalle Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti e dai Comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti

ENTE LOCALE..

SALDO DI CASSA (in milioni di lire)

Dati a tutto .... (mese)

		a tutto 1998	a tutto 1999
	ENTRATE		
A	Entrate finali (Titoli I, II, III e IV)	....	....
B	Trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati (parte Titolo II: Categ. 1^)	....	....
C	Trasferimenti in conto capitale dello Stato (Titolo IV: Categ. 2^)	....	....
D	Proventi della vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categ. 1^)	....	....
E	Riscossione di crediti (Titolo IV: Categ. 6^)	....	....
F	**Totale riscossioni nette `(A - B - C - D – E)**		
	SPESE		
G	Spese correnti (Titolo I)	....	....
H	Interessi passivi	....	....
I	**Totale pagamenti (G – H)**		
L	**SALDO (I - F)**		

N.B. La prima compilazione della presente tabella deve essere fatta sui dati del primo trimestre, poi mensilmente

Allegato 4 – Prospetto da compilare trimestralmente dalle Province con popolazione fino a 400.000 abitanti e dai Comuni con popolazione compresa tra 15.000 e 60.000 abitanti

ENTE LOCALE...

SALDO DI CASSA (in milioni di lire)

Dati a tutto .... (trimestre)

		A tutto .... (trimestre) 1998	**A tutto .... (trimestre) 1999**
	ENTRATE		
A	Entrate finali (Titoli I, II, III e IV)	....	....
B	Trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati (parte Titolo II: Categ. 1^)	....	....
C	Trasferimenti in conto capitale dello Stato (Titolo IV: Categ. 2^)	....	....
D	Proventi della vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categ. 1^)	....	....
E	Riscossione di crediti (Titolo IV: Categ. 6^)	....	....
F	**Totale riscossioni nette (A - B - C - D – E)**		
	SPESE		
G	Spese correnti (Titolo I)	....	....
H	Interessi passivi	....	....
I	**Totale pagamenti (G – H)**		
L	**SALDO (I - F)**		

N.B. Da compilare trimestralmente

Allegato 5 – Prospetto da compilare annualmente dai Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti

COMUNE ....

SALDO DI CASSA (in milioni di lire)

Dati anno ....

		1998	1999
	ENTRATE		
A	Entrate finali (Titoli I, II, III e IV)	....	....
B	Trasferimenti ordinari, perequativi e consolidati (parte Titolo II: Categ. 1^)	....	....
C	Trasferimenti in conto capitale dello Stato (Titolo IV: Categ. 2^)	....	....
D	Proventi della vendita di attività finanziarie (parte del Titolo IV: Categ. 1^)	....	....
E	Riscossione di crediti (Titolo IV: Categ. 6^)	....	....
F	**Totale riscossioni nette `(A - B - C - D – E)**		
	SPESE		
G	Spese correnti (Titolo I)	....	....
H	Interessi passivi	....	....
I	**Totale pagamenti (G – H)**		
L	**SALDO (I - F)**		

99A2024

CIRCOLARE 12 marzo 1999, n. **12.**

Circolare concernente il «patto di stabilità interno» per le regioni a statuto ordinario. Art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Alle regioni a statuto ordinario - Presidenza della giunta - Assessorato al bilancio

e, per conoscenza:

Al Ministro per gli affari regionali - Gabinetto

Al Ministero della sanità - Gabinetto - Serv. centrale programmazione sanitaria

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Stato-regioni

Il «patto di stabilità interno» previsto dall'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, intende coinvolgere regioni ed enti locali nel perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica che consentano all'Italia di rispettare gli impegni assunti a livello europeo attraverso il «patto di stabilità e crescita». In particolare i suddetti enti sono chiamati a concorrere al contenimento del deficit del sistema delle amministrazioni pubbliche e sono incentivati a ridurre il loro stock di debito pubblico.

1. *Ambito soggettivo.*

L'attuazione dell'art. 28 richiede l'individuazione degli enti chiamati a condividere gli obiettivi di contenimento del disavanzo pubblico. In particolare, il comma 1 individua le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, le province autonome, le province, i comuni e le comunità montane, mentre il successivo comma 4 precisa che gli obiettivi della riduzione del disavanzo annuo e dell'ammontare del debito si applicano distintamente a regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome, province e comuni. Per le regioni gli obiettivi si applicano al complesso dell'attività regionale inclusiva delle entrate e delle spese per l'assistenza sanitaria coinvolgendo, di fatto, nel processo di risanamento dei conti pubblici anche le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere.

Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome si provvederà, ai sensi del comma 15, secondo criteri e procedure che dovranno essere stabiliti di intesa tra il Governo e presidenti delle giunte regionali e provinciali, nell'ambito della loro autonomia statutaria (art. 48, comma 2, legge 27 dicembre 1997, n. 449).

Pertanto, la presente circolare è destinata esclusivamente alle regioni a statuto ordinario, con riferimento anche al settore sanitario.

2. *Quantificazione del disavanzo complessivo e degli obiettivi del comparto regioni a statuto ordinario.*

In sede di approvazione del collegato alla legge finanziaria 1999 la quantificazione del contenimento dell'indebitamento netto dell'intero settore delle autonomie locali derivante dalle disposizioni dell'art. 28 è stata stimata in 2.200 miliardi pari a circa lo 0,1 per cento del prodotto interno lordo stimato per il 1999; tale contenimento corrisponde, peraltro, all'1 per cento della spesa corrente complessiva di tutto il comparto (regioni a statuto ordinario e speciale, inclusiva della spesa sanitaria, province autonome, province, comuni e comunità montane); nell'ambito del comparto delle regioni l'1 per cento della spesa corrente complessiva per il 1998 delle sole regioni a statuto ordinario corrisponde ad un ammontare di circa 1.000 miliardi.

Al fine di conseguire il suddetto risparmio di 1.000 miliardi a livello aggregato, ciascuna regione deve concorre al risanamento migliorando il proprio saldo consolidato tendenziale 1999 (saldo 1998, comprensivo dei saldi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, incrementato del 3,6 per cento come di seguito illustrato).

Infatti, sulla base di valutazioni macroeconomiche, la crescita del disavanzo tendenziale per l'anno 1999 (e, cioè, in assenza di interventi correttivi) per lo stesso anno è stata stimata pari a circa il 3,6 per cento (pari all'80 per cento del tasso di crescita del prodotto interno lordo monetario stimato nella misura del 4,5 per cento dal documento di programmazione economico-finanziaria per l'anno 1999).

A livello di singola regione, in assenza di situazioni specifiche che potrebbero giustificare diversi valori, si ritiene che l'ipotesi di un peggioramento del saldo tendenziale pari al 3,6 per cento sia realistica, così come l'ipotesi di adottare interventi correttivi tali da determinare per il triennio 1999-2001 una riduzione del saldo tendenziale di ogni anno pari all'1 per cento della spesa corrente 1998 al netto degli interessi e comprensiva della spesa sanitaria.

3. *La determinazione del saldo per ciascun ente.*

Il disavanzo viene definito dall'art. 28, comma 1, quale differenza tra le entrate finali effettivamente

riscosse, inclusive dei proventi della dismissione dei beni immobiliari e le uscite finali di parte corrente al netto degli interessi; tra le entrate non sono considerati i trasferimenti dello Stato sia di parte corrente che di parte capitale.

Nel calcolo del proprio disavanzo ogni ente deve far riferimento esclusivamente ai movimenti finanziari in termini di cassa e cioè alle riscossioni e ai pagamenti effettuati dal proprio tesoriere in relazione sia alla competenza che ai residui.

Ai fini del controllo del disavanzo regionale, comprensivo della spesa sanitaria, che concorre alla formazione dell'indebitamento netto di tutte le pubbliche amministrazioni secondo le regole contabili adottate per la verifica degli adempimenti contemplati dal trattato di Maastricht, il medesimo andrà calcolato con le modalità individuate nel prospetto allegato alla presente circolare.

4. *Le azioni utili per il miglioramento dei saldi.*

Determinata l'entità degli interventi correttivi sulla base di quanto indicato al punto 2, si pone il problema di individuare le azioni che consentono di realizzare il miglioramento dei saldi richiesto.

Tali misure sono elencate nel comma 2 dell'art. 28 che, in particolare, prevede che il miglioramento dei saldi sarà ottenuto attraverso le seguenti azioni:

a) perseguimento di obiettivi di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria competenza;

b) contenimento del tasso di crescita della spesa corrente rispetto ai valori degli anni precedenti;

c) potenziamento delle attività di accertamento dei tributi propri ai fini di aumentare la base imponibile;

d) aumento del ricorso al finanziamento a mezzo prezzi e tariffe dei servizi pubblici a domanda individuale;

e) dismissioni di immobili di proprietà non funzionali allo svolgimento della attività istituzionale.

Da tale elencazione emerge chiaramente l'intento del legislatore di evitare che gli obiettivi siano perseguiti attraverso la riduzione di spese per investimenti ovvero con decrementi qualitativi nell'erogazione dei servizi offerti.

In proposito, il comma 7 precisa che nella riduzione del disavanzo annuo deve comunque essere mantenuta la corrispondenza tra funzioni e risorse, al fine di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa, verificando tale corrispondenza attraverso le procedure del controllo economico di gestione.

5. *Valori di competenza e valori di cassa.*

Il comma 1 dell'art. 28, in considerazione del fatto che il «patto di stabilità e crescita» sottoscritto dall'Italia è definito con riferimento a grandezze misurate prevalentemente in termini di cassa, richiede che il disavanzo venga definito nei medesimi termini.

Ciononostante, considerato che il «patto di stabilità interno» rimarrà in vigore almeno anche per gli anni 2000 e 2001, si ritiene che un'azione strutturale di riduzione dei disavanzi debba interessare tutto il processo di formazione dei bilanci e quindi anche la competenza.

Pertanto, per il 1999, le regioni che non avessero ancora approvato il bilancio potranno operare le loro scelte, anche in termini di competenza, in coerenza con gli obiettivi ed i criteri indicati dal «patto di stabilità interno».

Le regioni che invece hanno già definito i propri bilanci per il 1999 dovranno agire sulla base dei dati mensili di cassa, anche in sede di variazione di bilancio, in corso d'anno, al fine di evitare scostamenti rispetto al saldo programmatico.

Ne deriva che il saldo programmatico va definito sia con riferimento ai dati di competenza (valori del bilancio 1998 raffrontati con quelli del bilancio 1999), sia con riferimento ai dati di cassa (valori di consuntivo 1998 e valori previsionali 1999).

6. *Verifica mensile dell'andamento dei conti.*

L'art. 28, comma 5, dispone che la verifica della realizzazione degli obiettivi in corso d'anno va operata su base mensile.

Conseguentemente, le regioni predispongono, entro un mese dall'emanazione della presente circolare, il prospetto annuale dimostrativo del saldo 1998 e del saldo programmatico 1999, da allegare, ove possibile, al bilancio di previsione del 1999.

Ai fini poi della verifica mensile, codeste amministrazioni predispongono il prospetto dei dati di cassa effettivamente realizzati, comprensivi dei saldi del complesso delle aziende ospedaliere e sanitarie locali, curandone il successivo invio al Ministero del tesoro,

del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - I.Ge.P.A. Div. VI - Via XX Settembre, 97, cap. 00187 Roma, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento, o mediante posta elettronica al seguente sito Internet: «sg.igespa@interbusinnes.it», o via telefax ai seguenti numeri 06/47613522 e 06/4814027, o tramite posta celere.

Eventuali chiarimenti in ordine ai contenuti della presente circolare e alla compilazione dei prospetto potranno essere forniti dalla divisione VI, dott. Giancarlo Giordano, tel. 06/47613772, telefax 06/47613522.

7. *La continuità degli obiettivi negli anni 2000 e 2001.*

Il patto di stabilità interno ha, come già sottolineato, valenza triennale; in particolare il comma 2 stabilisce che negli anni 2000 e 2001 la percentuale sul PIL del disavanzo rimanga costante e, cioè, che il risparmio per i suddetti anni sia pari a quello programmato per l'anno 1999 (circa 2.200 miliardi nel complesso e 1.000 miliardi per le regioni a statuto ordinario anche per gli anni 2000 e 2001). A tal fine, nell'ipotesi in cui l'intervento correttivo nel 1999 si sia rivelato insufficiente per il perseguimento del saldo programmatico 1999 occorrerà operare sul bilancio 2000 per realizzare le correzioni necessarie per ricondurre il saldo sui livelli richiesti dal «patto di stabilità interno».

8. *Forza giuridica del «patto di stabilità interno».*

Il «patto di stabilità interno», così come formulato nell'art. 28, indica dei risultati da raggiungere, e in questo è prescrittivo, ma non pone dei vincoli sulle modalità di raggiungimento dei risultati, che possono essere diversamente calibrate, e in questo è programmatico. In altri termini, il «patto di stabilità interno» impone oneri e non obblighi, nel senso che impone il raggiungimento di due risultati, ma non impone l'utilizzazione di determinati strumenti per il loro raggiungimento. I due risultati sono: il miglioramento del saldo finanziario e la riduzione del rapporto debito/PIL.

Conseguentemente, le indicazioni dell'art. 28 non costituiscono requisiti di legittimità dei documenti di bilancio e delle deliberazioni in genere assunte od omesse dalle amministrazioni interessate. Se le prescrizioni contenute nell'art. 28 non sono rilevanti dal punto di vista del controllo dei documenti di bilancio, esse hanno grande rilievo dal punto di vista della responsabilità del sistema delle autonomie in caso di mancato raggiungimento dei risultati desiderati. I presupposti e le condizioni dell'eventuale responsabilità sono descritti nei commi 6 e 8 dell'art. 28 dove è chiarissimo che si risponde appunto in termini di responsabilità e non in termini di legittimità/illegittimità dei vari documenti di bilancio (bilancio di previsione, conto consuntivo, deliberazioni di variazione, ecc.).

L'impegno che è richiesto alle regioni per la realizzazione dei due obiettivi, definiti dall'art. 28, si caratterizza per un diverso grado di cogenza.

Il miglioramento del saldo finanziario deve considerarsi come una componente essenziale dell'insieme di interventi correttivi attuati con la legge n. 448/1998. Al rispetto di tale obiettivo è associato, infatti, un risparmio di 1.000 miliardi per l'insieme delle regioni a statuto ordinario inclusa la spesa sanitaria. Si tratta di un obiettivo primario che il sistema delle autonomie ha fatto proprio per concorrere agli obiettivi di risanamento della finanza pubblica italiana.

Il miglioramento del rapporto debito/PIL deve considerarsi, invece, come un obiettivo derivato, conseguente soprattutto al miglioramento del saldo finanziario.

Il sistema di sanzioni disposto dal comma 8 dell'art. 28 e le procedure di accertamento attribuite alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, riguardano, principalmente se non esclusivamente, le violazioni dell'obiettivo sul saldo finanziario e non si applicano, se non in circostanze eccezionali, alle violazioni dell'obiettivo nel rapporto debito/PIL.

Gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi, accertati dal Governo, sono sottoposti alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, alla quale è affidata, dalla legge, l'individuazione delle misure da prescrivere per il ripristino degli obiettivi.

Se, nonostante l'applicazione di tali misure, gli scostamenti dovessero persistere alla fine dell'anno e l'Italia venisse sottoposta a sanzione per deficit eccessivo, tale sanzione sarà posta a carico degli enti che non hanno realizzato gli obiettivi in proporzione alla quota ad essi imputabile.

Nel segnalare che sulla presente circolare risultano acquisite le intese del Ministro per gli affari regionali e del Ministero della sanità, in conformità al disposto di cui al citato comma 5 dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si confida nel puntuale adempimento di quanto in essa riportato.

p. *Il Ministro:* GIARDA

REGIONE..................................

SALDO DI CASSA MENSILE CUMULATO 1998 E 1999

Dati di consuntivo a tutto .... (mese) **(in miliardi di lire)**

		a tutto 1998	a tutto 1999
	BILANCIO REGIONE		
	ENTRATE		
1	Entrate tributarie		
2	Redditi e proventi patrimoniali		
3	Proventi dismissione beni patrimoniali		
4	- deducesi IRAP		
5	- deducesi addizionale IRPEF		
6	**Totale riscossioni nette (1+2+3-4-5)**		
	SPESE		
7	Spese correnti		
8	- deducesi interessi passivi		
9	- deducesi trasferimenti agli Enti del SSN		
10	**Totale pagamenti (7-8-9)**		
11	**SALDO BILANCIO REGIONI (10-6)**		
	AZIENDE SANITARIE LOCALI		
	ENTRATE		
12	Tickets ed entrate proprie diverse		
13	Redditi e proventi patrimoniali		
14	Dismissioni beni immobiliari		
15	**Totale riscossioni nette (12+13+14)**		
	SPESE		
16	Spese correnti		
17	- deducesi interessi passivi		
18	- deducesi acquisti di prestazioni da altre aziende sanitarie		
19	**Totale pagamenti (16-17-18)**		
20	**SALDO A.S.L. (19-15)**		
	AZIENDE OSPEDALIERE		
	ENTRATE		
21	Tickets ed entrate proprie diverse		
22	Redditi e proventi patrimoniali		
23	Dismissioni beni immobiliari		
24	**Totale riscossioni nette (21+22+23)**		
	SPESE		
25	Spese correnti		
26	- deducesi interessi passivi		
27	**Totale pagamenti (25-26)**		
28	**SALDO AZIENDE OSPEDALIERE (27-24)**		
29	**TOTALE DEI SALDI (11+20+28)**		

99A2025

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 8 marzo 1999, n. **962070.**

Modalità e procedure per la rendicontazione delle spese sostenute per i progetti ammessi alle agevolazioni previste dall'iniziativa comunitaria P.M.I. - sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1,2 e 5b».

Alle piccole e medie imprese interessate

Alla Confindustria

Alla Confapi

Alla Confartigianato

Alla Confederazione nazionale artigianato

Alla Confederazione artigiana sindacati autonomi

Alla Confederazione libere associazioni artigiane italiane

Con la circolare 27 novembre 1997, n. 267, sono stati definiti criteri e modalità per l'ottenimento delle agevolazioni previste dalle misure III.1 - sottomisura C, III.2 - sottomisure A e C, III.3 - sottomisure A e B, III.4, dell'iniziativa comunitaria P.M.I. - sottoprogramma III «Interventi multiregionali FESR - obiettivi 1,2 e 5b»; in particolare ai punti 1.3 e 2.3 sono state precisate le spese ammissibili, mentre al punto 6 è stata specificata la documentazione da allegare alla richiesta di erogazione a saldo.

Si forniscono nell'allegato alla presente circolare ulteriori indicazioni per la presentazione della rendicontazione finale.

Le imprese interessate, che hanno presentato domande a valere sulle sottomisure diverse dalla III.1.C, sono invitate a compilare la scheda di monitoraggio riportata nell'allegato 4. I dati esposti saranno utilizzati dall'amministrazione per verificare la realizzazione dei progetti riferita al 30 giugno 1999 anche al fine di attivare controlli e ispezioni previsti dal punto 7 della circolare sopracitata. La suddetta scheda dovrà essere inviata entro il 30 settembre 1999.

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

Allegato alla circolare n. 962070 dell'8 marzo 1999

INIZIATIVA COMUNITARIA P.M.I. – Sottoprogramma III " Interventi multiregionali FESR – obiettivi 1,2 e 5b".

1. RENDICONTAZIONE

Ultimato il programma ed effettuato il pagamento delle relative spese, il soggetto beneficiario delle agevolazioni o, nel caso di richiesta di agevolazioni presentata congiuntamente da più beneficiari, l'organismo promotore (misura III.1 sottomisura C) ovvero il rappresentante delegato da tutti i beneficiari (altre misure), deve trasmettere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la documentazione comprovante l'effettuazione delle stesse. L'ultimazione del programma coincide con l'ultimo titolo di spesa (fattura, busta paga).

Si rammenta che i programmi si intendono realizzati qualora sia avvenuta la consegna dei beni, siano state acquisite le fatture ovvero siano state emesse le buste paga per il personale; non sono consentite spese pagate oltre i 18 mesi successivi alla data di sottoscrizione del modulo di domanda per la sottomisura III.1.C e oltre il 31/12/2000 per le altre misure. La richiesta di erogazione a saldo del contributo dovrà pervenire, insieme alla documentazione finale di spesa entro il 30 giugno 2001.

Si rammenta che, in caso di mancato rispetto dei predetti termini temporali, questo Ministero procederà alla revoca delle agevolazioni ai sensi del punto 8, lettera a) (sottomisura III.1.C) ovvero lettera b) (altre misure) della circolare 27 novembre 1997, n. 267,

Relativamente all'ammissibilità delle spese, per le domande presentate a valere sulla sottomisura III.1.C, sono consentite compensazioni tra le voci di spesa relative agli investimenti informatici e/o telematici e le consulenze tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal punto 1.3 della circolare 27 novembre 1997, n. 267, per le altre sottomisure differenti dalla III.1.C, sono consentite compensazioni tra le voci di spesa ammesse alle agevolazioni e riportate nella tabella inserita nella scheda di monitoraggio (allegato 4, punto B: spesa ammissibile), sia all'interno degli esercizi finanziari (compensazione verticale) sia tra esercizi finanziari differenti (compensazione orizzontale), purchè il totale dei costi resti invariato e nel rispetto di quanto previsto dal punto 2.3 della circolare medesima.

Per le sole spese relative al personale dipendente, si precisa che sono ritenuti ammissibili i versamenti dei contributi e delle ritenute erariali, purchè effettuati a termine di legge. Le predette spese sono ammissibili solo se sostenute successivamente alla data di assunzione dei dipendenti presso ciascuna sede operativa riportata sulla

comunicazione allo S.C.I.C.A. (sezione circondariale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura). A tale riguardo, nel caso di "trasferimento" di personale dipendente ad altra sede, dovranno essere verificate le seguente condizioni:

a) sia stato comunicato per iscritto al dipendente;
b) sia conseguito successivamente alla data della comunicazione al dipendente;
c) si configuri come assegnazione stabile (di durata non inferiore a quella del progetto);
d) sia stata comunicata alla CCIAA l'attivazione della sede locale;
e) l'unità locale sia dotata di libro matricola con l'annotazione del personale ad essa attribuito ovvero di documento equipollente (libro presenze vidimato dall'INAIL) e sia stata effettuata la corrispondente cancellazione dal libro matricola della sede di provenienza, ovvero venga apposta apposita annotazione accanto al nominativo recante l'indicazione della data del trasferimento e della sede di assegnazione;
f) sia stata attivata, per detto personale, nuova posizione INAIL presso la sede territorialmente competente.

Ai fini della erogazione a saldo, la rendicontazione finale di spesa corredata da copia di tutti i documenti giustificativi di spesa (fatture, ovvero, nel caso di spese generali e per le spese per il personale, da dichiarazione del legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale, ove esistente, secondo lo schema riportato negli allegati 3a e 3b), dalle quietanze liberatorie redatte conformemente allo schema riportato nell'allegato 5, nonché, in relazione alle varie tipologie di spesa, da quanto riportato nell'allegato 3, deve pervenire al Ministero entro il 30 giugno 2001.

In sede di rendicontazione finale, l'effettuazione delle spese e quindi il completamento del progetto, sarà documentato da un riepilogo di tutte le spese medesime, articolato secondo il piano finanziario approvato, conformemente allo schema riportato nell'allegato 3, suddiviso per ogni anno di riferimento del progetto; sulle fatture deve essere apposta la dicitura "agevolata in base all'iniziativa comunitaria PMI – Sottoprogramma III". Tale dicitura dovrà essere apposta sull'originale della fattura; in caso contrario, dal progetto saranno stralciate le relative spese.

Per le misure III.2., III.3 e III.4, dovrà inoltre essere allegato un elenco di tutte le fatture attive, corredato di copia delle medesime, conteggiate ai fini del calcolo del fatturato relativo ai servizi forniti alle PMI di cui al punto 2.5 della citata circolare; sulle fatture deve essere apposta la dicitura "agevolata in base all'iniziativa comunitaria PMI – Sottoprogramma III".

Alla suddetta documentazione per la sola sottomisura III.1.C, la dichiarazione del legale rappresentante riportata nell'allegato 3 conterrà anche il riferimento al livello tecnologico del sistema utilizzato e alla creazione e/o sviluppo della rete SAT.

Alla documentazione finale di spesa sarà allegata apposita lettera secondo lo schema predisposto nell'allegato 2 contenente anche la richiesta di erogazione a saldo del contributo.

La rendicontazione finale dovrà essere inviata dall'organismo promotore (sottomisura III.1.C) ovvero, per le altre misure, nel caso di progetti presentati congiuntamente, da rappresentante delegato da tutti i beneficiari, con apposita lettera secondo lo schema predisposto nell'allegato 1.

L'importo complessivo delle spese sostenute, come rendicontate a consuntivo, potrà risultare minore di quello esposto nel modulo di richiesta delle agevolazioni, fermo restando quanto disposto dal punto 8, lettera c) della suddetta circolare in tema di revoche e sanzioni.

Inoltre l'organismo promotore ovvero il rappresentante delegato dovrà compilare l'allegato 1a riferito a tutti i soggetti beneficiari, riferito agli elementi progettuali per il calcolo degli indicatori riscontrati a conclusione del progetto.

Ai fini del raggiungimento del valore di fatturato relativo ai servizi forniti alle PMI dei territori dell'obiettivo 1 nel triennio, riportato al punto 2.5 della citata circolare, potranno essere accettate fatturazioni anche a consorzi formati esclusivamente da PMI, purchè rispondenti alla definizione di PMI riportata nell'appendice della circolare medesima e purchè sulle stesse fatturazioni sia apposta la dicitura "agevolata in base all'iniziativa comunitaria PMI – Sottoprogramma III".

2. CONTROLLI E ISPEZIONI

Ai sensi del punto 7 della citata circolare, in tema di controlli e ispezioni disposti dal Ministero, potranno essere effettuati riscontri anche su:

- bilanci di esercizio degli anni interessati dal progetto, per le imprese in contabilità ordinaria;
- modelli 740 (ovvero UNICO) e 750 per le imprese in regime di contabilità semplificata;
- registro acquisti IVA;
- libro dei cespiti ammortizzabili;
- libro matricola ovvero altro documento equipollente (libro presenze vidimato dall'INAIL) e DM10 relativi agli anni 1997, 1998 e 1999;
- buste paga relative al personale utilizzato nelle commesse interne per gli anni di riferimento;
- lettere liberatorie;
- lettere di incarico e contratti;
- ricevute dei versamenti INPS, INAIL;
- ricevute dei versamenti erariali;
- quant'altro sufficiente a verificare la validità e la regolarità delle procedure nel rispetto della vigente normativa.

L'impresa deve tenere a disposizione del Ministero dell'industria, sino al 31 dicembre 2004, tutta la documentazione relativa al progetto approvato.

3. DOCUMENTAZIONE DI SPESA

Le variazioni sul programma finanziario potranno essere approvate successivamente all'invio della documentazione finale di spesa, in sede di approvazione definitiva delle agevolazioni.

Si richiamano i soggetti beneficiari delle agevolazioni all'obbligo di una corretta tenuta delle registrazioni contabili in base alla vigente normativa civilistica e fiscale.

3.1 – Spese per investimenti

Sono imputabili a tale voce, per la misura III.1 - sottomisura C gli investimenti informatici e telematici per la creazione e/o lo sviluppo della rete; per le altre misure, le spese relative ad hardware, software e per la realizzazione di banche dati (serbatoio di informazioni realizzato su supporto informatico mediante immissione di dati).

Tali investimenti sono ammissibili purchè tali da garantire l'acquisizione dei diritti di sfruttamento del bene, siano stati acquisiti dal soggetto beneficiario da impresa estranea, siano congrui e pertinenti con l'offerta dei servizi agevolati e la compravendita non sia effettuata tra gli stessi soggetti che hanno presentato domanda di agevolazioni in forma congiunta come comprovato da specifica dichiarazione del legale rappresentante inserita nello schema di cui all'allegato 3.

Nel caso in cui l'utilizzo, ovvero la cessione avvengano a titolo oneroso tra imprese la cui compagine sociale presenti totale o parziale coincidenza, la spesa è ammissibile in proporzione alla quota di partecipazione nell'impresa beneficiaria degli altri soci per i quali non esiste la coincidenza.

Gli acquisti di macchinari ed attrezzature connesse all'utilizzo di procedure software, nonché di banche dati, dovranno essere supportati da documentazione fiscalmente valida, regolarmente contabilizzata e riportati nel "libro dei cespiti ammortizzabili".

Detti investimenti devono essere suddivisi per sedi operative e per esercizi finanziari secondo lo schema riportato nell'allegato 3.

Ai fini dei controlli ed ispezioni, dovranno essere tenute a disposizione del Ministero dell'Industria, relativamente alle spese per il software applicativo, oltre alle suddette documentazioni anche le licenze d'uso nonchè, per le eventuali procedure di "personalizzazione", i contratti/incarichi sottoscritti e le dichiarazione del fornitore del software attestante la personalizzazione in relazione alle esigenze del committente e del progetto.

3.2 Spese di funzionamento

3.2.a Spese per il personale

Le spese per il personale dipendente iscritto al libro matricola da imputare al programma devono essere suddivise per sedi operative e per esercizi finanziari secondo lo schema riportato nell'allegato 3 e corredato della scheda riportata nell'allegato 3b sottoscritti dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale. Si precisa che a tal fine faranno fede le dichiarazioni di inizio attività (IVA, CCIAA) e la comunicazione allo SCICA (Sezione Circondariale per l'Impiego ed il Collocamento in Agricoltura) territorialmente competente.

Il costo del personale dipendente ammissibile è quello riferito alle buste paga (compresi straordinari e diarie), emesse successivamente al 1 gennaio 1998, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali di legge a carico del datore di lavoro.

Ai fini della verifica del requisito della multiregionalità, il personale dipendente, iscritto al libro matricola, e dislocato presso le sedi operative dell'obiettivo 1, deve risultare assegnato precedentemente alla data del 28 febbraio 1998.

3.2.b Spese per consulenze esterne

Per le richieste di agevolazione previste dalla misura III.1 sottomisura C, le spese relative ai servizi di consulenza a sostegno dell'attività, a supporto delle reti SAT e per l'assistenza tecnica, dovranno essere supportate da contratti/incarichi all'uopo conferiti sottoscritti dalle parti.

Per tutte le misure, alle documentazioni di spesa, fiscalmente regolari e regolarmente contabilizzate, saranno allegate le dichiarazioni del consulente attestanti il tipo di prestazioni fornite nelle quali venga richiamato il contratto/incarico sottoscritto.

Il totale ammissibile alle agevolazioni non potrà in ogni caso essere superiore al doppio del valore attribuito alla voce "personale dipendente" risultante in seguito all'istruttoria sulla documentazione finale di spesa.

Dette spese devono essere suddivise per sedi operative e per esercizi finanziari secondo lo schema riportato nell'allegato 3.

Si precisa che non sono ammissibili le spese per consulenza fornite da soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal programma PIC PMI offerta dei servizi di cui alla misura III.2 – Sottomisure A e C, misura III.3 – Sottomisure A e B.

Nel caso in cui il professionista sia anche socio della società di servizi beneficiaria delle agevolazioni la spesa relativa all'affitto della/e unità locale/i è ammissibile in proporzione alla quota di partecipazione nella impresa medesima degli altri soci.

Eventuali spese per consulenze estere, dovranno trovare tra gli atti dell'impresa una corrispondente traduzione in italiano.

3.2.c Spese generali

Sono comprese in tale voce di spesa i materiali di consumo, le manutenzioni ordinarie e le riparazioni, le spese di funzionamento quali: affitto della sede (a condizione che il locatario non detenga quote o azioni nel soggetto locatore), servizi esterni, abbonamenti a riviste specialistiche o a provider, consultazioni i banche dati, aggiornamenti relativi al software, i rimborsi spese per missioni del personale dipendente dell'unità locale purchè strettamente correlate al progetto agevolato.

Per questa voce di spesa, in sostituzione dei documenti giustificativi di spesa potrà essere inviata la dichiarazione riportata nell'allegato 3a sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale

Le spese generali saranno esposte nel conto economico, imputate a ciascuna unità locale.

Il totale delle spese non potrà superare il 20% del valore attribuito alla voce "personale dipendente".

Dette spese devono essere suddivise per sedi operative e per esercizi finanziari secondo lo schema riportato nell'allegato 3.

Allegato 1

Schema di invio delle documentazioni finali di spesa, contenente gli elementi progettuali consuntivi per il calcolo degli indicatori

Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
D.G.C.I.I.
DIV. III
Gruppo di lavoro servizi reali
Via del Giorgione 2B
00147 ROMA

Oggetto: Invio documentazioni finali di spesa di tutti i beneficiari coinvolti nel progetto n............... e della scheda per il calcolo degli indicatori a conclusione del progetto.

Il sottoscritto...
nato a... il...
residente in............................ via.................................n.............
in qualità di legale rappresentante di...(1)
in relazione al progetto n................ agevolato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto di concessione n.............. del.........,

INVIA

- n............ documentazioni finali di spesa e relativi allegati corrispondenti a tutti i soggetti beneficiari partecipanti alla realizzazione congiunta del progetto medesimo;

- la scheda (allegato 1a) contenete gli elementi progettuali per il calcolo degli indicatori a conclusione del progetto.

L'impresa
Timbro e firma (2)
....

NOTA

1) Specificare se Organismo promotore o rappresentante delegato da tutti i soggetti beneficiari;
2) Non è richiesta l'autentica della firma, bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

Allegato 1a

ELEMENTI PROGETTUALI PER IL CALCOLO DEGLI INDICATORI

SOTTOMISURE III.2.A, III.2.C, III.3.A, III.3.B:

Numero delle strutture operative.............................. ☐

Nome delle regioni in cui tali strutture sono presenti...... ....
....

Numero dei dipendenti occupati in tali strutture operative.. ☐

Costo del personale dipendente............................. ☐

Costo complessivo del progetto.............................. ☐
(in milioni di lire ed un decimale)

Spese per investimenti.. ☐

SOTTOMISURE III.1C:

Numero delle PMI collegate in rete......................... ☐

Numero delle regioni in cui le PMI collegate in rete sono presenti............................... ☐

Costo complessivo del progetto.......................... ☐

Livello tecnologico utilizzato: base ☐ ....Intermedio ☐ ....avanzato ☐

L'impresa
Timbro e firma (1)
....

NOTE
1)Non è richiesta l'autentica della firma; bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

Allegato 2

Richiesta di saldo ed invio documentazione finale di spesa
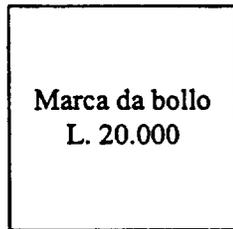
Marca da bollo
L. 20.000

Al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
D.G.C.I.I.
DIV. III
Gruppo di lavoro servizi reali
Via del Giorgione 2B
00147 ROMA

Oggetto: Richiesta di saldo ed invio documentazione finale di spesa
Ditta...
Progetto n..................................
Cod. Beneficiario..............................

Il sottoscritto...,
nato a.. il.......................................
residente in............................ via..................................n.............
in qualità di legale rappresentante dell'impresa..
in relazione al progetto n................ agevolato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con decreto di concessione n.............. del..........,

CHIEDE

- l'erogazione del saldo del contributo spettante, pari a lire ....
avendo ricevuto anticipazioni (al netto della ritenuta d'acconto) complessivamente pari a L.................................. /non avendo ricevuto alcuna anticipazione;

- che il suddetto importo sia accreditato sul seguente conto corrente bancario intestato all'impresa:
n. conto corrente....................................
istituto di credito...................................
agenzia n.......di...................................
ABI..................CAB........................

Ai fini dell'erogazione a saldo di detto contributo, si invia la seguente documentazione prevista dal punto 6 della circolare 27 novembre 1997, n. 267:

1) certificato di iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia di..........., dal quale risulti anche la vigenza;
2) dichiarazione riepilogativa delle spese sostenute predisposta conformemente all'allegato 3;
3) copia conforme delle fatture relative alle spese agevolate con allegate lettere liberatorie;
4) dichiarazioni in originale dei consulenti esterni attestanti il tipo di prestazioni fornite con indicazione del contratto/incarico sottoscritto;
5) elenco + copia delle fatture attive emesse dal beneficiario, relative agli anni interessati dal progetto.

L'impresa
Timbro e firma (1)
....

(1) Non è richiesta l'autentica della firma, bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

Allegato 3

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE SPESE

Il sottoscritto ...., nato a ......, prov. ..... il ..... e residente in ....., via e n. civ. ....., consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge 4.1.68, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, in qualità di legale rappresentante dell'impresa......... con sede legale in ...., via e n. civ. ......, con riferimento al progetto n......, COD. BEN. n.......(1)., sottomisura ....(2) agevolato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n. ....del ....

DICHIARA

1) che le spese sostenute e rendicontate a conclusione del progetto, sostenute dalla predetta impresa, ammontano a L........................ e sono riportate in dettaglio nel seguente prospetto riepilogativo dell'investimento, suddivise per sedi operative e per esercizi finanziari:

ANNO.........   SEDE OPERATIVA......................................(3)

Voci di spesa	Estremi documento (a)	Fornitore (b)	Importo in migliaia di lire (c)	Totali
1) Spese per investimenti	....	....	....	....
2)spese per il personale (d)				....
3)consulenze esterne	....	....	....	....
4)spese generali (e)				....

a) Indicare data e numero (ove esistente).
b) Riportare ragione sociale o nominativo.
c) Indicare il costo sostenuto al netto dell'IVA (imponibile) in migliaia di lire con eventuale arrotondamento alle mille lire inferiori.
d) Riportare il dettaglio nell'allegato 3.b
e) Riportare il dettaglio nell'allegato 3.a.

2) che le documentazioni di spesa sono fiscalmente valide, regolarmente contabilizzate ed integralmente pagate;

3) che per la determinazione delle retribuzioni relative al personale dipendente assegnato alle strutture operative interessate dal progetto, sono state rispettate le norme sui CCNL vigenti nel settore di inquadramento;

4) che le spese relative agli investimenti hardware, software e banche dati sono congrue e pertinenti con la domanda di razionalizzazione del sistema distributivo (misura III.1 – sottomisura C) ovvero con l'offerta dei servizi agevolati (altre misure) e la compravendita non è stata effettuata tra gli stessi soggetti che hanno presentato domanda di agevolazioni in forma congiunta.

5) che il dettaglio delle spese generali e del personale sono riportati negli allegati 3a) e 3b);

6) di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito e, comunque, di rinunciare ad ottenere, per i beni oggetto del programma di investimenti di cui alla concessione sopra menzionata, altre eventuali agevolazioni di qualsiasi natura in base a leggi nazionali, regionali o comunitarie o da parte di enti o istituzioni pubbliche;

7) che il livello tecnologico del sistema realizzato non è inferiore a quello dichiarato in domanda(solo per la sottomisura III.1.C);

8) che gli investimenti informatici e telematici concorrono alla creazione e/o allo sviluppo della rete SAT(solo per la sottomisura III.1.C).

9) di impegnarsi a non distogliere dall'uso previsto i beni acquistati con le agevolazioni (operatività della unità locale ove gli stessi sono installati), nei tre anni successivi alla presentazione della rendicontazione finale;

L'impresa
Timbro e firma (4)

....

Il presidente del collegio sindacale (5)

....

Note:.
(1) Specificare il numero di progetto ed il codice beneficiario riportati nel decreto di concessione delle agevolazioni;
(2) Riportare la misura e la sottomisura;
(3) Compilare per ciascuna sede operativa specificando l'indirizzo, completo di via e numero civico, il comune e la provincia, nonché per i comuni il cui territorio è ammesso parzialmente agli interventi aree depresse, indicare anche la circoscrizione, quartiere e sezione censuaria;
(4) Non è richiesta l'autentica della firma, bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191);
(5) Ove esistente;

Allegato 3.a

DETTAGLIO DELLE SPESE GENERALI il cui riepilogo è riportato nello schema riepilogativo delle spese relativo al progetto n........, Cod. Ben........., sede operativa.......................,:

Tipo di spesa	Estremi del documento	fornitore	Importo in migliaia di lire
Materiali			
Spese di funzionamento			
Servizi esterni			
Abbonamenti a riviste e/o a provider			
missioni			
altro			
TOTALE			

L'impresa
Timbro e firma
....

Il presidente del collegio sindacale
....

Allegato 3.b

DETTAGLIO DELLE SPESE PER IL PERSONALE il cui riepilogo è riportato nello schema riepilogativo delle spese relativo al progetto n........, Cod. Ben.........., sede operativa.......................,:

Tipo di spesa	**Estremi del documento**	**Importo in migliaia di lire**
Buste pagai		
Versamento contributi		
Ritenute erariali		
altro		
TOTALE		

L'impresa
Timbro e firma
....

Il presidente del collegio sindacale
....

Allegato 4

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

INIZIATIVA COMUNITARIA PMI - SOTTOPROGRAMMA III
"Interventi multiregionali FESR – Obiettivi 1, 2 e 5b"

SCHEDA DI MONITORAGGIO

Misura e Sottomisura

N. progetto

Codice beneficiario

Ditta (ragione sociale completa di natura giuridica)

Sede legale (via e n. civico, comune, provincia)

Codice fiscale

Partita IVA

Unita' locali interessate dal progetto

Numero	***Località (comune) ed indirizzo***	***Obiettivo 1, 2, 5b***

Sono state presentate dallo stesso beneficiario altre domande per altre misure/sottomisure previste dalla circolare 27 novembre 1997, n. 267?

SI ☐ *NO* ☐

Se SI specificare per quali:
1) misura/sottomisura:………… n. progetto……….codice beneficiario
2) misura/sottomisura:………… n. progetto……….codice beneficiario
3) misura/sottomisura:………… n. progetto……….codice beneficiario

B - Stato di realizzazione

Data di inizio del programma

Data del primo titolo di spesa ……………………
Voce di spesa a cui è riferito: ………………………………………………

Importo delle spese sostenute alla data del 30/06/99

VOCI DI SPESA	***Spesa totale esposta in domanda***	***Spesa ammissibile (*)***	***Spesa sostenuta***	***%***
- Investimenti				
- Spese per il personale				
- Consulenze esterne				
- Spese generali				
TOTALE				

* *Così come definita in sede di istruttoria*

- Richiesta di anticipazione: *Sì* ☐ *No* ☐

- Data prevista di chiusura del progetto. : ....

C- Rinuncia alla realizzazione del progetto: (solo nel caso in cui il beneficiario non concorra a realizzare il requisito minimo della multiregionalità):

- Rinuncia al contributo ☐

Il sottoscritto..in qualità di................................ (1)

della ditta..

dichiara di rendere le dichiarazioni contenute nella presente scheda di monitoraggio ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e di essere consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità.

Data, ***Firma (2)***

Note:

(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare copia della procura);

(2) Non è richiesta l'autentica della firma, bensì allegare copia fotostatica di valido documento di identità (art. 3 legge 15 maggio 1997, n. 127, modificata dall'art. 2 legge 16 giugno 1998, n. 191).

Allegato 5

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

Il sottoscritto .... in qualità di ....(1) .della impresa.....................(2)., dichiara che le spese esposte nella fattura n..... del....... rilasciata in favore della ditta................(3) è stata interamente pagata a saldo. Si dichiara inoltre che sulla stessa non gravano privilegi né patti di riservato dominio.

L'impresa
Timbro e firma (4)
....

Note:
(1) Titolare, legale rappresentante o procuratore speciale (in quest'ultima ipotesi allegare copia della procura);
(2) Denominazione e natura giuridica;
(3) Riportare la denominazione completa del destinatario;
(4) Non è richiesta l'autentica della firma.

99A1918

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di nove richieste di *referendum* popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il R.D. 19 ottobre 1930 num.1398, recante "Approvazione del testo definitivo del Codice Penale", e successive modificazioni, limitatamente all'art. 416 bis?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 9 dicembre 1998 num.431, recante "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo" e successive modificazioni, limitatamente a:
-articolo 1, comma 1, limitatamente alle parole: *"dei commi 1 e 3"*;
-articolo 2, comma 3: *"In alternativa a quanto previsto dal comma 1, le parti possono stipulare contratti di locazione, definendo il valore del canone, la durata del contratto, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, nel rispetto comunque di quanto previsto dal comma 5 del presente articolo, ed altre condizioni contrattuali sulla base di quanto stabilito in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, che provvedono alla definizione di contratti-tipo. Al fine di promuovere i predetti accordi, i comuni, anche in forma associata, provvedono a convocare le predette organizzazioni entro sessanta giorni dalla emanazione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4. I medesimi accordi sono depositati, a cura delle organizzazioni firmatarie, presso ogni comune dell'area territoriale interessata."*; comma 4: *"Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono*

in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni."; comma 5: *"I contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3, non possono avere durata inferiore ai tre anni, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 5. Alla prima scadenza del contratto, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, il contratto è prorogato di diritto per due anni fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l'immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all'articolo 3, ovvero vendere l'immobile alle condizioni e con le modalità di cui al medesimo articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamene alle medesime condizioni."*;

-articolo 3, comma 1, limitatamente alle parole: *"e alla prima scadenza dei contratti stipulati ai sensi del comma 3 del medesimo articolo"*;

-articolo 4, comma 1: *"Al fine di favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3 dell'articolo 2, il Ministro dei lavori pubblici convoca le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello nazionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni a decorrere dalla medesima data, al fine di promuovere una convenzione, di seguito denominata "convenzione nazionale", che individui i criteri generali per la definizione dei canoni, anche in relazione alla durata dei contratti, alla rendita catastale dell'immobile ed ad altri parametri oggettivi, nonché delle modalità per garantire particolari esigenze delle parti. In caso di mancanza di accordo delle parti, i predetti criteri generali sono stabiliti dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, sulla base degli orientamenti prevalenti espressi dalle predette organizzazioni. I criteri generali definiti ai sensi del presente comma costituiscono la base per la realizzazione degli accordi locali di cui al comma 3 dell'articolo 2 e il loro rispetto costituisce condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo 8. "*; comma 2: *"I criteri generali di cui al comma 1 sono indicati in apposito decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla conclusione della convenzione nazionale ovvero dalla constatazione, da parte del Ministro dei lavori pubblici, della mancanza di accordo delle parti, trascorsi novanta giorni dalla loro convocazione. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di applicazione dei benefici di cui all'articolo 8 per i contratti di locazione stipulati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 in conformità ai criteri generali di cui al comma 1 del presente articolo."*; comma 3: *"Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze, fissa con apposito decreto le condizioni alle quali possono essere stipulati i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2, nel caso in cui non vengano convocate da parte dei comuni le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori ovvero non siano stati definiti gli accordi di cui al medesimo comma 3 dell'articolo2."*;

-articolo 5;

-articolo 8, comma 1: *"Nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 1988,n.551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n.61, e successive modificazioni, il reddito imponibile derivante al proprietario dai contratti stipulati o rinnovati ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 a seguito di accordo definito in sede locale e nel rispetto dei criteri indicati dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 4, ovvero nel rispetto delle condizioni fissate dal decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 4, determinato ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, è ulteriormente ridotto del 30 per cento. Per i suddetti contratti il corrispettivo annuo ai fini della determinazione della base imponibile per l'applicazione dell'imposta proporzionale di registro è assunto nella misura minima del 70 per cento."*; comma 2: *"Il locatore, per usufruire dei benefici di cui al comma 1, deve indicare nella dichiarazione dei redditi gli estremi di registrazione del contratto di locazione nonché quelli della denuncia dell'immobile ai fini dell'applicazione dell'ICI."*; comma 3: *"Le agevolazioni di cui al presente articolo non si applicano ai contratti di locazione volti a soddisfare esigenze abitative di natura transitoria, fatta eccezione per i contratti di cui al comma 2 dell'articolo 5 e per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 1."*; comma 4: *"Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di intesa con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia, provvede, ogni ventiquattro mesi, all'aggiornamento dell'elenco dei comuni di cui al comma 1, anche articolando ed ampliando i criteri previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n.708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n.899. La proposta del Ministro dei lavori pubblici è formulata avuto riguardo alle risultanze dell'attività dell'Osservatorio della condizione abitativa di cui all'articolo 12. Qualora le determinazioni del CIPE comportino un aumento del numero dei beneficiari dell'agevolazione fiscale prevista dal comma 1, è corrispondentemente aumentata, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, la percentuale di determinazione della base imponibile prevista dal medesimo comma. Tale aumento non si applica ai contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del predetto decreto del Ministro delle finanze."*; comma 6: *"Per l'attuazione dei commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 4 miliardi per l'anno 1999, di lire 157,5 miliardi per l'anno 2000, di lire 247,5 miliardi per l'anno 2001, di lire 337,5 miliardi per l'anno 2002, di lire 427,5 miliardi per l'anno 2003 e di lire 360 miliardi a decorrere dall'anno 2004."*;
-articolo 9;
-articolo 13, comma 4, limitatamente alle parole: *"Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito, per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie, dagli accordi definiti in sede locale."*; comma 5, limitatamente alle parole: *"ovvero dal comma 3 dell'articolo 2"* e alle parole: *", che non può eccedere quello definito ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati"*;
-articolo 14, comma 1: *"In sede di prima applicazione dell'articolo 4 della presente legge, non trova applicazione il termine di novanta giorni di cui al comma 2 del medesimo articolo 4."*;
-articolo 15, comma 1, limitatamente alle parole: *"dei commi da 1 a 5"*?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il D.lgs. C.P.S. 13 settembre 1946, n.233, recante "Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse", ratificato con legge 17 aprile 1956, n.561, e successive modificazioni, limitatamente a:
-articolo 1, limitatamente alle parole: *"dei medici-chirurghi,"*;
-articolo 7, comma 2: *"All'albo dei medici-chirurghi è aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare in via transitoria l'esercizio della professione a norma delle disposizioni transitorie vigenti."*;
-articolo 12, comma 2, limitatamente alle parole: *"dei medici-chirurghi,"*;
-articolo 17, comma 2, lett.a): *"per l'esame degli affari concernenti la professione dei medici chirurghi, un ispettore generale medico ed otto medici chirurghi, di cui cinque effettivi e tre supplenti;"*; e lett.e): *"per l'esame degli affari concernenti la professione di odontoiatra, un ispettore generale medico e otto odontoiatri di cui cinque effettivi e tre supplenti."*;
nonché la legge 24 luglio 1985, n.409, recante "Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee", e successive modificazioni, limitatamente a:
-articolo 4;
-articolo 5;
-articolo 6;
-articolo 9, comma 1, limitatamente alle parole: *", e provvede alla sua trasmissione all'Ordine professionale corrispondente alla provincia indicata dall'interessato, dandone comunicazione al medesimo"*; comma 6: *"L'Ordine professionale competente, nel termine di un mese dalla data di ricezione della domanda, corredata dalla documentazione inviata dal Ministero, completa la procedura per l'iscrizione all'Albo stabilita dalle vigenti norme di legge."* e comma 7: *"Il cittadino di altri Stati membri delle Comunità che abbia ottenuto l'iscrizione all'Albo professionale ha gli stessi diritti ed è soggetto agli stessi obblighi e sanzioni disciplinari previsti per gli odontoiatri italiani."*;
-articolo 10, comma 2: *"A tal fine l'Ordine professionale competente dà comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale."*;
-articolo 12, limitatamente alle parole: *"nonché la competente Federazione degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri,"*;
-articolo 13, limitatamente alle parole: *"senza essere tenuti alla iscrizione nell'Albo professionale,"*; e comma 4: *"Il Ministero della sanità comunica all'Ordine professionale territorialmente competente il contenuto della dichiarazione presentata dall'interessato."*;

-articolo 14, comma 2: *"Nel caso di abusi o di mancanze tali da comportare, se commessi da odontoiatri italiani, la sospensione dall'esercizio della professione o la radiazione dall'Albo professionale, l'Ordine professionale territorialmente competente diffida l'odontoiatra, cittadino di un altro Stato membro delle Comunità europee, dall'effettuare ulteriori prestazioni."*; e comma 3: *"Del provvedimento è data tempestiva comunicazione all'autorità competente dello Stato di origine o di provenienza."*;
-articolo 15;
-articolo 16, comma 2: *"A tal fine i competenti Ordini professionali danno comunicazione al Ministero della sanità di tutte le sanzioni che incidono sull'esercizio professionale."*;
-articolo 19, comma 2, limitatamente alle parole: *"degli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e"*;
-articolo 20;
-articolo 22;
-articolo 23, limitatamente alle parole: *"e degli adempimenti di cui al precedente articolo 22,"* ?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 8 luglio 1998 num.230, recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza", limitatamente all'art.14?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 18 febbraio 1999 num.45 recante "Disposizioni per il fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei servizi per le tossicodipendenze", limitatamente all'art.1, comma 2, limitatamente alle parole: "8. I progetti di cui alle lettere a) e c) del comma 7 non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del metadone, limitatamente ai progetti e ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali e purché i dosaggi somministrati e la durata del trattamento abbiano la esclusiva finalità clinico-terapeutica di avviare gli utenti a successivi programmi riabilitativi"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 num.309, recante "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente a:
-art.79;
-art.85, comma 1, limitatamente alle parole: ",79";
-art.86, comma 1, limitatamente alle parole: ",79"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 num.309, recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza", limitatamente all'articolo 83?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 15 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 13 aprile 1988 num.117 recante "Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati" e successive modificazioni, limitatamente alle seguenti parti:
-art.2, comma 1, limitatamente alle parole: "contro lo Stato";
-art.4;
-art.5;
-art.6;
-art.7;
-art.8;
-art.9, comma 1, limitatamente alle parole: "dalla comunicazione di cui al comma 5 dell'articolo 5";
-art.13, comma 1, limitatamente alle parole: "costituente reato"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970 n. 352, si annuncia che la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 17 marzo 1999 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da undici cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una richiesta di referendum popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

«Volete voi che sia abrogata la legge 10 dicembre 1993 num.515, recante "Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica", limitatamente alle seguenti parti:
-art.9;
-art.9 bis;
-art.15, limitatamente al comma 13: *"In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo."*;
-art.16;
nonché la legge 2 maggio 1974 num.195, recante "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:
-art.1;
-art.2;
-art.4;
-art.5;
-art.6;
nonché la legge 23 febbraio 1995 num.43, recante "Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario", limitatamente alle seguenti parti:
-art.6;
nonché la legge 18 novembre 1981 num.659, recante "Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974 num.195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", limitatamente alle seguenti parti:
-art.1;
-art.2;
-art.3;
nonché la legge 8 agosto 1985 num.413, recante "Aumento del contributo dello Stato a titolo di concorso nelle spese elettorali sostenute dai partiti politici";
nonché la legge 8 agosto 1980 num.422, recante "Concorso dello Stato nelle spese elettorali dei partiti politici per le elezioni per il Parlamento europeo e per i consigli regionali"?»

Dichiarano, altresì, di eleggere domicilio presso il Partito Radicale in Via di Torre Argentina, 76, Roma.

99A2026

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare dell'agenzia consolare onoraria in Springfield (USA)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis);

Decreta:

Il sig. Giuseppe Polimeni, agente consolare onorario in Springfield (USA), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

1) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

2) ricezione e trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Boston delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

3) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

4) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza) vidimazioni e legalizzazioni;

5) rinnovo dei passaporti nazionali dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio onorario, dopo aver interpellato, caso per caso il consolato generale d'Italia in Boston;

6) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 1999

Il Ministro: DINI

99A2066

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 559/C.24421-XV.J(1761) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Mercury 200» che la ditta Sorrentino Antonio intende produrre nella propria fabbrica in Palma Campania (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Ai sensi delle circolari n. XV.H.03886 del 25 ottobre 1910 e n. 559/C.19597-XV.A.mass(1) del 1° settembre 1997, non è ammessa l'utilizzazione sul territorio nazionale del presente artificio che, avendo calibro superiore al massimo consentito, può essere destinato solo all'esportazione.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23026-XV.J(1570) del 18 febbraio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

Riccio mediterraneo 75 rosso;

Riccio mediterraneo 75 verde;

Riccio mediterraneo 75 blu;

Riccio mediterraneo 75 giallo;

Riccio mediterraneo 75 viola;

Riccio mediterraneo 75 pioggia argento;

Riccio mediterraneo 75 pioggia oro;

Riccio mediterraneo 75 tremolante bianco;

Riccio mediterraneo 75 tremolante giallo;

Riccio mediterraneo 75 bianco,

che la ditta La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.23060-XV.J(1571) del 18 febbraio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

Riccio tonante giallo;

Riccio tonante blu;

Riccio tonante verde;

Riccio tonante rosso;

Riccio tonante pioggia argento;

Riccio tonante pioggia oro;

Riccio tonante tremolante bianco;

Riccio tonante tremolante giallo;

Riccio tonante bianco;

Riccio tonante viola,

che la ditta La Rosa Lorenzo intende produrre nella propria fabbrica in Ventimiglia di Sicilia (Palermo) - contrada Traversa, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.25778-XV.J(1845) del 18 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Star flower», che la Ipon S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Ottaviano (Napoli) - località Trofa, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.10386-XV.J(1694) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Brocade chrysanthemum (d.f.: Sala f. Crisantemo broccato)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico dell'Oca, intende importare dalla ditta Zhe Jiang Native Produce & Animal By Products Import & Export Corporation - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.1628-XV.J(1787) del 17 febbraio 1999, i manufatti esplosivi denominati:

«Accenditore modello MSI-1 per prove al banco del motore IRIS-T»;

«Accenditore modello MSI-2 per motore IRIS-T»,

che la FIAT Avio S.p.a. intende produrre nel proprio stabilimento in Colleferro (Roma), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella V categoria - gruppo *B* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con il n. ONU 0315, 1.3G.

Con decreto ministeriale n. 559/C.15098-XV.J(1770) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «Finalebatterie Montreal (d.f.: Sala F. Spettacolo finale a candele)», che la Sala Fireworks S.r.l., con sede in Lucino di Rodano (Milano) - località Portico del-

l'Oca, intende importare dalla ditta Inter-Oriental Fireworks Ltd. - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è classificato nella IV categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.9200-XV.J(1660) del 9 febbraio 1999, il manufatto esplosivo denominato «MA. Lily magnolia 100 shots (d.f.: Martarello mignolia big 100 effetti)», che la Martarello S.r.l., con sede in Lago di Arquà Polesine (Rovigo), intende importare dalla ditta Red Lantern Fireckrackers and Fireworks - Cina, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella V categoria, gruppo *C* dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

99A1920

Riconoscimento della personalità giuridica del monastero «Santa Lucia» delle monache benedettine «Mater unitatis», in Dorgali.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica del monastero «Santa Lucia» delle monache benedettine «Mater unitatis», con sede in Dorgali (Nuoro).

99A1928

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, in Scafati

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, con sede in Scafati (Salerno).

99A1929

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «Casa del clero mons. Enrico Nicodemo», in Bari.

Con decreto ministeriale 8 febbraio 1999, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata «Casa del clero mons. Enrico Nicodemo», con sede in Bari.

99A1930

Erezione in ente morale della «Fondazione Trussardi» in Milano

Con decreto ministeriale 3 marzo 1999, la «Fondazione Trussardi», è stata eretta in ente morale con approvazione del relativo statuto, di cui all'atto pubblico del 18 novembre 1998, repertorio n. 156792/12539, a rogito del notaio Francesco Cavallone di Milano.

99A1931

Rettifica al decreto ministeriale 11 novembre 1986 riguardante esatta denominazione e sede della parrocchia di San Pietro Apostolo, in Bari.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1999, vengono rettificate come segue, nel decreto ministeriale 11 novembre 1986, all'art. 1, la denominazione e la sede della parrocchia contraddistinta dal numero d'ordine 37: «Parrocchia di S. Pietro Apostolo, con sede in Modugno (Bari), via Giorgio La Pira».

99A1971

MINISTERO DELLA SANITÀ

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Topsyn»

Estratto decreto n. 10 del 19 gennaio 1999

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a., con sede in via Civitali, 1 - 20148 Milano, codice fiscale 00748210150:

Specialità: TOPSYN:

pomata derm. 30 g 0,05%, A.I.C. n. 022556029;

unguento derm. 30 g 0,05%, A.I.C. n. 022556043;

«Neomicina» pomata g 30, A.I.C. n. 022556056;

lozione 30 ml 0,05%, A.I.C. n. 022556068;

gel 30 g, A.I.C. n. 022556070,

è ora trasferita alla società: Teofarma S.r.l., con sede in via Fratelli Cervi, 5 - 27010 Valle Salimbene, Pavia, codice fiscale 01423300183.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

99A1972

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farlutal»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 86 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: FARLUTAL:

30 compresse 250 mg, A.I.C. n. 015148101;

30 compresse mg 500, A.I.C. n. 015148125;

30 flaconi sospensione os 500 mg, A.I.C. n. 015148137;

15 flaconi sospensione os 1 g, A.I.C. n. 015148149.

Società: Carlo Erba O.T.C. S.p.a., via Robert Koch, 1.2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «Sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1987

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Provera»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 87 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: PROVERA:

50 compresse 100 mg, A.I.C. n. 020328136;

30 compresse 250 mg, A.I.C. n. 020328151;

10 bustine granulari 500 mg, A.I.C. n. 020328175;

10 bustine granulari os 1000 mg, A.I.C. n. 020328187.

Società: Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica/aggiunta indicazione terapeutica.

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche a «sindrome anoressia-cachessia da neoplasia maligna in fase avanzata e da AIDS».

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1988

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Delaket»

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. n. 92 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: DELAKET:

«30» 28 compresse 30 mg, A.I.C. n. 027696044.

Società Chiesi farmaceutici S.p.a., via Palermo, 26/A - 43100 Parma.

Oggetto provvedimento di modifica: modifica eccipienti.

La composizione è così modificata:

principio attivo invariato.

eccipienti: lattosio 78,48 mg, idrossipropilcellulosa basso sostituita (L-HPC-11) 7,50 mg, idrossipropilcellulosa (HPL-L) 3,00 mg, magnesio stearato 1,00 mg, riboflavina 0,02 mg.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1989

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Monores»

Estratto decreto MCR n. 27 del 15 febbraio 1999

Specialità medicinale: MONORES nelle forme e confezioni: flacone sciroppo da 200 ml e «forte» flacone sciroppo 200 ml.

Titolare A.I.C.: Valeas ind. chim. farm. S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in via Vallisneri, 10, Milano - codice fiscale 04874990155.

Modifiche apportate:

confezioni: in sostituzione della confezione flacone sciroppo da 200 ml viene autorizzata la confezione flacone sciroppo da 120 ml e in sostituzione della confezione «forte» flacone sciroppo da 200 ml viene autorizzata la confezione «forte» flacone sciroppo da 120 ml.

Confezioni autorizzate, numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

flacone sciroppo da 120 ml;

A.I.C. n. 024217111 (in base 10), 0R31JR (in base 32);

classe «C»;

«forte» flacone sciroppo da 120 ml;

A.I.C. n. 024217109 (in base 10), 0R31JP (in base 32);

classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: resta confermato che trattasi di medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di A.I.C. 024217059 e 024217061 possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

99A1990

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 17 marzo 1999

Dollaro USA	1,0966
Yen giapponese	130,18
Dracma greca	321,18
Corona danese	7,4317
Corona svedese	8,9780
Sterlina	0,67440
Corona norvegese	8,5400
Corona ceca	37,960
Lira cipriota	0,57984
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,81
Zloty polacco	4,3070
Tallero sloveno	189,9264
Franco svizzero	1,5987
Dollaro canadese	1,6685
Dollaro australiano	1,7502
Dollaro neozelandese	2,0842
Rand sudafricano	6,8592

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A2115

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Cancellazione di associazioni di produttori ortofrutticoli dall'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con decreto del Ministero per le politiche agricole n. 9990246 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Opasud», con sede in via De Simone, 163 - Trentola Ducenta (Caserta), è stata cancellata dal n. 157 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

Con decreto del Ministero per le politiche agricole n. 9990260 del 19 febbraio 1999, l'associazione produttori ortofrutticoli «Italagrumi», con sede in Catania, via Toselli n. 49, è stata cancellata dal n. 149 dell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

Con la cancellazione dall'elenco nazionale la predetta associazione perde il requisito della personalità giuridica di diritto privato di cui all'art. 7 della legge 20 ottobre 1978, n. 674.

99A1932

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

Approvazione del nuovo statuto della fondazione Ezio Franceschini, in Firenze

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1999 la fondazione Ezio Franceschini, con sede in Firenze, assume la nuova denominanzione di «Fondazione Ezio Franceschini - Onlus» e ne è stato approvato il nuovo testo statutario.

99A1646

Approvazione del nuovo statuto dell'associazione «Biblia», in Settimello

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1999 l'associazione «Biblia», con sede in Settimello (Firenze), assume la nuova denominanzione di «Biblia - Onlus» e ne è stato approvato il nuovo testo statutario.

99A1647

Approvazione del nuovo statuto dell'«Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa», in Vicenza

Con decreto ministeriale 4 febbraio 1999 l'«Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa», con sede in Vicenza, assume la nuova denominanzione di «Istituto per le ricerche di storia sociale e religiosa - Onlus» e ne è stato approvato il nuovo testo statutario.

99A1648

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Centro studi filosofici di Gallarate», in Padova

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1999 è stata riconosciuta la personalità giuridica della fondazione «Centro studi filosofici di Gallarate», con sede in Padova.

99A1649

Riconoscimento della personalità giuridica del «Centro culturale rinascita artistica», in Guidonia

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1999 al «Centro culturale rinascita artistica», con sede in Guidonia è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A1650

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Il Giardino di Daniel Spoerri», in Seggiano

Con decreto ministeriale 1º febbraio 1999 alla fondazione «Il Giardino di Daniel Spoerri», con sede in Seggiano (Grosseto) è stata riconosciuta la personalità giuridica e ne è stato approvato il relativo statuto.

99A1651

Approvazione del nuovo statuto della fondazione «Terni dé Gregory - Onlus»

Con decreto ministeriale 27 gennaio 1999 la Fondazione Terni dé Gregory assume la nuova denominazione di «Fondazione Terni dé Gregory - Onlus» e ne è stato approvato il nuovo testo statutario.

99A1652

Approvazione del nuovo statuto dell'Associazione elettrotecnica ed elettronica italiana, in Milano

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1998 è stato approvato il nuovo testo statutario dell'Assciazione elettrotecnica ed elettronica italiana, con sede in Milano.

99A1653

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Visto il comma 9 dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, in attesa dell'emanazione del regolamento di cui alla legge n. 210/1998, art. 1, comma 2, visto l'art. 6 della legge n. 210/1998, si comunica che presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è vacante un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, per il settore sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Settore: M10A «Psicologia generale».

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento per i docenti di altro Ateneo, direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

L'inquadramento avverrà per settore scientifico-disciplinare.

Il docente chiamato sarà tenuto ad assumere l'impegno di un secondo corso non retribuito oltre a quello di titolarità e di ciò dovrà fare esplicita menzione nella domanda.

Il trasferimento è subordinato alla disponibilità dei fondi, necessari per la retribuzione del singolo docente chiamato, nel bilancio dell'Ateneo.

I dati personali trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura concorsuale e dell'eventuale procedimento di assunzione in servizio.

99A1933

UNIVERSITÀ COMMERCIALE «LUIGI BOCCONI» DI MILANO

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», viste le delibere del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1999 e del consiglio di facoltà del 1º febbraio 1999, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, sono vacanti cinque posti di professori di ruolo di prima fascia, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: N02X - Diritto privato comparato - 1 posto.

Per il suddetto posto è previsto l'impegno a tempo definito con attività didattica di aula non inferiore a 105 ore.

Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) è pari a 10; le pubblicazioni non possono essere antecedenti all'ultimo decennio;

settore scientifico-disciplinare affine: N01X - Diritto privato;

settore scientifico-disciplinare: N17X - Diritto penale - 1 posto, con particolare riferimento alla disciplina «Diritto penale commerciale».

Per il suddetto posto è previsto l'impegno a tempo definito con attività didattica di aula non inferiore a 105 ore.

Il numero massimo di pubblicazioni (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) è pari a 10; le pubblicazioni non possono essere antecedenti all'ultimo decennio;

settore scientifico-disciplinare: P01I - Economia dei settori produttivi - 1 posto;

settore scientifico-disciplinare: P02D - Organizzazione aziendale - 1 posto;

settore scientifico-disciplinare: S01A - Statistica - 1 posto, con particolare riferimento alla disciplina «statistica».

Per il suddetto posto è previsto l'impegno a tempo pieno con attività didattica di aula non inferiore a 140 ore.

Possono presentare domanda di partecipazione i professori ordinari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso che abbiano prestato servizio presso l'Università o l'Istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale;

un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, in misura non superiore a cinque contributi e riferiti all'ultimo triennio.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto-legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione a decorrere dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà. Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» può essere consultato presso il servizio personale docente, via Sarfatti n. 25 - Milano (n. telefonico 02.58365013 - E.Mail: Desio.Zabini @amm.uni-bocconi.it).

99A1991

Vacanze di posti di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge n. 210/1998 ed in applicazione del regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi», viste le delibere del consiglio di amministrazione del 27 febbraio 1999 e del consiglio di facoltà del 1° febbraio 1999 e del 15 febbraio 1999, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano, sono vacanti due posti di ricercatore universitario, per i settori scientifico-disciplinari sotto specificati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di economia:

settore scientifico-disciplinare: P02C - Finanza aziendale - 1 posto.

Per il suddetto posto è prevista attività didattica di aula non inferiore a 105 ore.

Le pubblicazioni (da presentare entro lo stesso termine previsto per la presentazione della domanda) non possono essere antecedenti all'ultimo quinquennio.

Settore scientifico-disciplinare: S01A - Statistica - 1 posto, con particolare riferimento alla disciplina «statistica».

Possono presentare domanda di partecipazione i ricercatori universitari inquadrati nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell'avviso che abbiano prestato servizio presso l'Università o l'Istituto universitario di provenienza per almeno tre anni accademici. La domanda può essere presentata dall'interessato anche nel corso del terzo anno accademico di permanenza nella sede Universitaria di appartenenza.

Le domande di partecipazione alla procedura di valutazione comparativa al posto anzidetto, redatte in carta libera, dovranno essere presentate direttamente al preside della facoltà di economia dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» entro e non oltre trenta giorni dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso di vacanza nella *Gazzetta Ufficiale.*

Alle domande, nelle quali dovrà essere dichiarato espressamente di essere in regola rispetto all'obbligo del triennio di permanenza dell'Università di provenienza, dovranno essere allegati:

curriculum della propria attività scientifica e professionale;

un elenco dei titoli posseduti alla data della domanda, che l'interessato ritiene utile far valere ai fini del trasferimento;

le pubblicazioni ed i lavori che i candidati intendono far valere per la valutazione comparativa, in misura non superiore a cinque contributi e riferiti all'ultimo triennio.

Per le pubblicazioni o per i lavori stampati all'estero deve risultare la data ed il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia il candidato autore deve dichiarare l'avvenuto deposito dello stampato presso la prefettura e la procura della Repubblica (art. 1 del decreto-legislativo luogotenenziale del 31 agosto 1945, n. 660).

Non verranno presi in considerazione i titoli non elencati nel suddetto elenco, né verranno considerate le pubblicazioni e i lavori inviati dopo il termine utile per la presentazione delle domande.

La nomina alla copertura del posto per trasferimento è disposta con decreto del rettore previa delibera del consiglio di amministrazione a decorrere dal 1° novembre successivo alla delibera di chiamata del consiglio di facoltà. Superato questo termine, il trasferimento avrà effetto dal 1° novembre dell'anno successivo.

Il regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di professore ordinario, associato e di ricercatore dell'Università commerciale «Luigi Bocconi» può essere consultato presso il servizio personale docente, via Gobbi n. 5 - Milano (n. telefonico 02.58365013 - E.Mail: Desio.Zabini@ amm.uni-bocconi.it).

99A1992

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto rettorale 31 ottobre 1998 concernente: «Modificazioni dello statuto dell'Istituto universitario "Suor Orsola Benincasa" di Napoli». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 18 dicembre 1998).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 56, prima colonna, in corrispondenza del punto 7), al secondo capoverso, dove è scritto: «"Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia nei centri";»; si legga: «"Legislazione delle opere pubbliche e dell'edilizia nei centri *storici*";»; inoltre, al terzo capoverso dove è scritto: «"Legislazione dei beni culturali";»; leggasi: «"Legislazione dei beni culturali *regionali*";».

99A2027

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... **L. 508.000**
- semestrale ... **L. 289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... **L. 416.000**
- semestrale ... **L. 231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... **L. 115.500**
- semestrale ... **L. 69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... **L. 107.000**
- semestrale ... **L. 70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... **L. 273.000**
- semestrale ... **L. 150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... **L. 106.000**
- semestrale ... **L. 68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... **L. 267.000**
- semestrale ... **L. 145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... **L. 1.097.000**
- semestrale ... **L. 593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... **L. 982.000**
- semestrale ... **L. 520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	162.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	105.000
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	474.000
Abbonamento semestrale	L.	283.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035